Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA

UFFICIALE

Anno 153° — Numero 32

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 agosto 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 1027 - 00138 roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato Piazza G. Verdi, 1 - 00198 roma

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2012, n. 4.

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2012, n. 5.

LEGGE PROVINCIALE 24 aprile 2012, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia in materia di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 26 aprile 2012, n. 7.

Integrazione della legge provinciale sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti all'esecuzione dei lavori . . Pag. 10

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2012, n. 0145/Pres.

 LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 13.

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia..... Pag. 14

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 10.

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 31.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2011 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2012, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «CSPO») Pag. 22

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2012, n. 33.



REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 24 gennaio 2012, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche Pag. 25

REGOLAMENTO REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 2.

REGOLAMENTO REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni . Pag. 30

REGOLAMENTO REGIONALE 12 marzo 2012, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni . Pag. 32

REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2012, n. 5.

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2012, n. 6.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse Pag. 41

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2012, n. 4.

Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 30 aprile 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMITIGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I

Tutela degli animali d'affezione

ART. 1. Finalità

- 1. La Provincia autonoma di Trento tutela la salute degli animali d'affezione e ne promuove la corretta convivenza con le persone, nel rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 6 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).
- 2. La Provincia favorisce condizioni di vita rispettose delle caratteristiche biologiche ed etologiche degli animali d'affezione, secondo i principi sanciti dalla convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, anche richiamandosi alla dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'UNESCO, sottoscritta a Parigi il 15 ottobre 1978.
- 3. La Giunta provinciale esercita le funzioni di vigilanza e controllo a garanzia del perseguimento delle finalità indicate nei commi 1 e 2 nonché del rispetto degli obblighi fissati da questa legge.
- 4. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale sugli animali d'affezione».

Art. 2.

Definizioni e ambito di applicazione

- 1. Ai fini di questa legge s'intende per:
- a) «animale d'affezione»: l'animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come i cani per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione; gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione;
- b) «responsabile di animale d'affezione»: il proprietario o il detentore che ne risponde civilmente o penalmente;
- c) «animale randagio»: l'animale d'affezione vagante sul territorio non identificato o non iscritto nella relativa anagrafe e comunque non riferibile a un proprietario; gli animali randagi non possono essere soppressi e non possono essere destinati a sperimentazioni;
- d) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici o trenta cuccioli per anno;

- e) «allevamento di altri animali d'affezione per attività commerciali»: esclusivamente l'allevamento esercitato a fini di lucro;
- «commercio di animali d'affezione»: qualsiasi attività economica diretta al commercio, all'allevamento, all'addestramento e alla custodia, compresa l'attività di toelettatura, di animali d'affezione.
- 2. La fauna selvatica e quella ittica non rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge. La loro tutela e il loro prelievo sono disciplinati dalle rispettive normative.

Art. 3.

Doveri del responsabile

- 1. Il responsabile di un animale d'affezione è tenuto a garantirne la salute e il benessere.
- 2. Il responsabile di un animale d'affezione, anche ai fini della prevenzione del randagismo e dei danni o delle lesioni a persone, animali o cose e del decoro urbano, deve adottare le seguenti misure:
 - a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente;
- b) assicurargli le necessarie cure sanitarie anche attraverso l'adesione a piani di prevenzione individuati con deliberazione della Giunta provinciale;
 - c) garantire l'igiene e l'adeguatezza degli spazi di dimora;
- d) in caso di trasporto, assicurare un trattamento adeguato e comunque tale da non arrecargli danni o sofferenze nel corso del viaggio:
 - e) adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- g) adottare e utilizzare tutti gli strumenti disponibili per la rimozione delle deiezioni nei luoghi pubblici.
- 3. Il responsabile della detenzione di un cane deve evitare, se possibile, di tenerlo legato alla catena. In caso contrario la catena deve avere un'adeguata lunghezza e, se possibile, deve esserne assicurato lo scorrimento.
- 4. In caso di detenzione dì sei o più cani, il responsabile deve dimostrare di essere in grado di accudire gli animali in modo adeguato; per tale condizione valgono tutte le regole applicabili ai canili.
- 5. È vietata la detenzione di animali a chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti puniti dal titolo IX-bis (Dei delitti contro il sentimento per gli animali) del libro II del codice penale.
- 6. La detenzione di animali esotici è consentita nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 7. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari trasmette annualmente alla competente struttura provinciale una relazione sulle azioni intraprese, direttamente o a seguito di segnalazioni, circa il mancato rispetto di quest'articolo.

Art. 4.

Commercio e allevamento

- 1. Per l'esercizio dell'attività di commercio di animali d'affezione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera f), è richiesta la presentazione al comune territorialmente competente di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa), fatti salvi i divieti fissati per il commercio e l'allevamento di animali esotici
- 2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i requisiti per l'esercizio del commercio di animali d'affezione, con particolare riferimento alle competenze professionali dei richiedenti e alle caratteristiche delle attrezzature e dei locali impiegati.
- 3. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari si esprime sulla sussistenza e sul controllo dei requisiti igienico-sanitari dei locali previsti dal comma 2.
- 4. Chi esercita il commercio di animali d'affezione è obbligato alla tenuta di un registro degli animali, che comprende l'annotazione della loro provenienza e destinazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dal comma 2.







- 5. Chi esercita il commercio di animali d'affezione è tenuto ad accertare l'età dell'acquirente, verificando la sussistenza del consenso all'acquisto da parte delle persone che esercitano la responsabilità parentale nel caso di acquirenti di età inferiore a sedici anni.
- 6. Chi esercita il commercio di animali d'affezione garantisce che i cuccioli posti in vendita presentino condizioni di sviluppo fisico e di autonomia comportamentale adeguate alle caratteristiche della specie di appartenenza.
- 7. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti di età inferiore a due mesi, nonché di cani non identificati e registrati con le modalità previste dall'art. 9.

Art. 5.

Esposizioni, spettacoli e competizioni

- 1. È vietata la partecipazione di cani e gatti di età inferiore a quattro mesi a manifestazioni espositive. È vietato offrire in premio o in omaggio animali nell'ambito di attività commerciali, giochi o spettacoli.
- 2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari individua le tipologie di vaccinazione a cui devono essere sottoposti gli animali di età superiore a quattro mesi che partecipano a manifestazioni espositive.
- 3. È consentita la partecipazione di cuccioli di età inferiore a quattro mesi a manifestazioni espositive organizzate da associazioni con finalità di tutela degli animali per la promozione di adozioni di esemplari ospitati presso strutture di custodia riconosciute dalla Provincia, previa certificazione sanitaria rilasciata per ciascun esemplare.
- 4. I comuni autorizzano l'esercizio dell'attività circense, le mostre itineranti di animali e le manifestazioni popolari che prevedono la presenza di animali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Le attività che prevedono l'impiego di animali devono svolgersi in modo da salvaguardarne la salute e il benessere.

Art. 6.

Impiego degli animali per finalità terapeutiche

1. Questa legge si applica anche alle attività educative, ricreative e ai trattamenti sanitari nei quali è previsto l'impiego di animali ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute).

Art. 7.

Commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione

- 1. È istituita la commissione provinciale per la protezione degli animali d'affezione, quale organo consultivo della Giunta provinciale.
- 2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura.
 - 3. La commissione è composta:
- a) dall'assessore provinciale competente in materia di sanità e benessere animale, o un suo delegato, che svolge funzioni di presidente;
- b) dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di sanità e benessere animale, o un suo delegato;
- c) dal direttore dell'unità operativa igiene e sanità pubblica veterinaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o un suo delegato:
- d) dal presidente dell'ordine dei veterinari della Provincia di Trento, o un suo delegato;
- e) da tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) da cinque componenti designati dalle associazioni con finalità di tutela degli animali che operano nel territorio provinciale.
- 4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione; a maggioranza assoluta dei suoi componenti la commissione può deliberare ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle sue attività.

- 5. La commissione formula pareri e proposte, su richiesta della Giunta provinciale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
 - a) detenzione e cura degli animali;
- b) tutela e addestramento degli animali, con riguardo particolare alle singole specie;
- c) informazione, sensibilizzazione e formazione sugli obblighi derivanti dalla detenzione degli animali, anche per ridurre il randagismo.

Art. 8.

Programmi di informazione e di educazione

- La Provincia promuove la realizzazione di contesti sociali e culturali favorevoli all'adozione da parte dei cittadini di comportamenti responsabili e rispettosi degli animali d'affezione.
- 2. Per favorire il rispetto e la tutela degli animali d'affezione, la Giunta provinciale promuove lo svolgimento di attività didattiche presso le istituzioni scolastiche e formative di primo e secondo ciclo. Inoltre la Giunta provinciale definisce criteri e requisiti per l'organizzazione delle fattorie didattiche, al fine di favorire la collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative.

Art. 9.

Istituzione dell'anagrafe canina provinciale e prevenzione del randagismo

- 1. Nella Provincia di Trento si applica la legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), con gli adattamenti previsti da quest'articolo.
- 2. La Provincia e i comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge n. 281 del 1991. Le funzioni spettanti alla Provincia sono esercitate dalla Giunta provinciale, dalle strutture Provinciali e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari secondo quanto stabilito con regolamento. Le associazioni che hanno come fine la tutela degli animali possono svolgere le attività riconsciute agli enti e associazioni protezioniste dalla legge n. 281 del 1991 con i criteri e le modalità previsti dal regolamento.
- 3. È istituita, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e in collaborazione con i comuni, l'anagrafe canina provinciale, che si articola in sezioni comunali.
- 4. I proprietari o i detentori di cani devono iscrivere i propri animali all'anagrafe canina provinciale, presso il comune di residenza, entro sessanta giorni dalla nascita dell'animale o entro trenta giorni da quando ne vengono in possesso, a qualsiasi titolo; i proprietari e i detentori di cani, inoltre, devono comunicare al comune la cessione, la scomparsa o la morte del cane, nonché il cambiamento di residenza, secondo quanto stabilito dal regolamento.
- 5. La Provincia definisce gli interventi di controllo demografico della popolazione animale e di educazione sanitaria e zoofila.
- 6. Nell'ambito dell'anagrafe canina è istituito un archivio informatizzato dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata, per garantire una registrazione degli episodi di aggressività.
 - 7. Il regolamento stabilisce, fra l'altro:
- a) le modalità per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe canina provinciale;
 - b) le modalità per garantire l'accesso all'anagrafe canina;
- c) le modalità e i criteri per il risanamento dei canili comunali e per la costruzione dei rifugi, per garantire buone condizioni di vita degli animali ricoverati e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e per assicurare il controllo sanitario.

Art. 10.

Tutela dei gatti liberi e istituzione dell'anagrafe felina provinciale

1. I comuni tutelano i gatti delle colonie feline, favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali e che, sotto la vigilanza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ne assicurano la cura e la sopravvivenza. I comuni possono promuovere la costituzione delle strutture per la custodia temporanea di gatti liberi che necessitano di cure anche in collaborazione con le associazioni.









- 2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in collaborazione con i comuni, istituisce l'anagrafe felina provinciale in coordinamento con la banca dati dell'anagrafe nazionale felina.
- 3. L'anagrafe felina provinciale raccoglie i dati identificativi dei gatti su base volontaria a richiesta del proprietario. In caso di piani o iniziative finalizzati all'igiene pubblica e veterinaria nell'anagrafe felina sono inseriti i dati e le notizie ritenuti utili al riconoscimento delle colonie feline e dei gatti liberi.
- 4. Il regolamento previsto dall'art. 9 disciplina le modalità di identificazione dei gatti e di registrazione dei dati nell'anagrafe felina provinciale.

Art. 11.

Soccorso di animali

- 1. Chiunque rinviene animali feriti o vaganti che hanno-bisogno di soccorso deve darne segnalazione al servizio veterinario pubblico o alla polizia locale, la quale attiva gli eventuali altri soggetti interessati, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Nel caso di animali feriti o vaganti che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità sono allertate le strutture operative della protezione civile della Provincia.
- 2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantisce il servizio di primo intervento

per animali feriti senza proprietario che necessitano di cure sanitarie, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

- 3. I comuni, direttamente o in collaborazione con le associazioni con finalità di tutela degli animali, garantiscono la cattura, il trasporto e la custodia degli animali d'affezione senza proprietario.
- 4. I liberi professionisti e gli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono dotare i veicoli utilizzati per il soccorso e l'assistenza zooiatrica di appositi segnali di riconoscimento secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 12.

Controllo degli animali sinantropi o vaganti

- 1. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove l'adozione di programmi diretti alla gestione e al controllo delle popolazioni degli animali sinantropi o vaganti, per evitare la loro indiscriminata proliferazione.
- 2. Per prevenire e contrastare il randagismo, i comuni realizzano i programmi previsti dal comma 1, anche con la collaborazione delle associazioni che operano a tutela degli animali.

Art. 13.

Sperimentazione animale

1. Fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sperimentazioni su animali condotte da centri o istituti autorizzati, la Provincia favorisce progetti di ricerca che utilizzano metodiche che non comportano l'impiego di animali.

Art. 14.

Accesso e accoglienza degli animali d'affezione

- 1. La Provincia e i comuni, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, promuovono l'accoglienza degli animali d'affezione nelle strutture ricettive e nei luoghi pubblici.
- 2. Nelle aree urbane destinate a parco pubblico i comuni individuano spazi destinati ai cani, dotandoli di adeguate attrezzature e garantendo i previsti controlli igienico-sanitari.
- 3. La Provincia, nell'ambito della promozione turistica, favorisce l'offerta di servizi per l'accoglienza di animali d'affezione nei luoghi di villeggiatura.

Art. 15.

Seppellimento degli animali d'affezione

- 1. I comuni, singoli o associati, possono individuare aree per il seppellimento di animali d'affezione o per l'installazione di impianti per il loro incenerimento. È fatta salva la possibilità di seppellimento in terreni privati, previa autorizzazione del comune, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
- 1 comuni possono affidare la gestione del servizio di seppellimento degli animali d'affezione anche ad associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale.

Art. 16.

Promozione delle associazioni

- 1. La Provincia favorisce le associazioni che operano a tutela degli animali nel territorio provinciale mediante la concessione di contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la realizzazione di attività finalizzate:
 - a) alla custodia e all'assistenza degli animali d'affezione;
 - b) al censimento e all'assistenza delle colonie feline;
- c) allo studio e alla divulgazione per la promozione della conoscenza delle tematiche connesse alla corretta convivenza fra uomo e animale in ambito urbano.
- 2. La Giunta provinciale, sentita la commissione prevista dall'art. 7, disciplina i criteri per la determinazione dei contributi e le loro modalità di erogazione.

Art. 17.

Attività di vigilanza

- 1. Ferme restando le competenze delle guardie particolari giurate previste dall'art. 6 della legge n. 189 del 2004, l'attività di vigilanza sull'applicazione di questa legge è attribuita ai corpi di polizia locale, al Corpo forestale provinciale e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari
- 2. La Provincia promuove l'organizzazione di corsi di formazione per i corpi di polizia locale, il corpo forestale provinciale, gli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e le guardie particolari giurate previste dal comma 1, per garantire l'applicazione di questa legge.

Art. 18.

Sanzioni amministrative

- 1. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 3, commi 2 e 5, 4, commi 4, 5 e 7, e 5, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 50 a 150 euro.
- Il mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 3, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 800 euro.
- 3. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

- 5 -



Capo II

Inserimento dell'art. 41-bis nella legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura)

Art. 19.

Inserimento dell'art. 41-bis nella legge provinciale sull'agricoltura

- 1. Dopo l'art. 41, nei capo VI del titolo I, della legge provinciale sull'agricoltura è inserito il seguente:
- «Art. 41-bis (Azioni per la tutela del benessere degli animali). 1. Le finalità di tutela del benessere degli animali previste dalla legge provinciale sugli animali d'affezione si applicano, in quanto compatibili, alle produzioni zootecniche.
- 2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove, in collaborazione con le associazioni degli allevatori, la definizione di un documento sulle migliori prassi per la corretta detenzione degli animali da allevamento, per tutelarne il benessere.
- 3. In collaborazione con le associazioni degli allevatori, la Provincia verifica le condizioni degli animali da allevamento e promuove iniziative di comunicazione ed educazione finalizzate a innalzare gli standard di qualità dell'allevamento per migliorare il benessere degli animali da reddito.».

Capo III

Sostituzione dell'art. 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 50 della legge provinciale sulla tutela della salute

- 1. L'art. 50 della legge provinciale sulla tutela della salute è sostituito dal seguente:
- «Art. 50 (Attività con animali per la promozione del benessere e della salute della persona). 1. Per favorire la corretta relazione uomo-animale e la convivenza tra le persone e gli animali nel rispetto delle esigenze sanitarie e del benessere degli animali, la Provincia promuove le attività svolte con l'ausilio di animali riconoscendone il valore e la funzione nella promozione del benessere psicologico, fisico e relazionale delle persone. Esse si distinguono in:
- a) educazione assistita con gli animali (EAA), comprendente attività di tipo ricreativo, culturale ed educativo finalizzate alla promozione di una maggiore interazione. conoscenza e rispetto del mondo animale da parte delle persone, e in particolare da parte dei bambini in età scolare;
- b) attività assistite con gli animali (AAA), comprendenti interventi di tipo educativo e ricreativo di supporto psico-relazionale, finalizzati all'educazione, alla rieducazione, al recupero e al miglioramento della qualità della vita di persone normodotate, affette da handicap. disabilita o problemi comportamentali, di anziani e malati terminali;
- c) terapie attuate con l'ausilio di animali (TAA), finalizzate alla cura di disturbi della sfera fisica. neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolta a soggetti affetti da patologie psichiche, fisiche, sensoriali o plurime dipendenti da qualunque causa.
- 2. I soggetti che realizzano le attività previste dal comma 1 si avvalgono di strutture accreditate.
- 3. La Provincia può concedere contributi, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, ai soggetti previsti dal comma 2 per la realizzazione di progetti di attività o terapie con gli animali, anche di carattere sperimentale.

4. La Giunta provinciale, sentita la commissione per la convivenza fra uomo e animale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo, con particolare riferimento alla tipologia e alle caratteristiche degli interventi previsti dal comma 1, ai requisiti necessari per l'accreditamento, in coerenza con le attività svolte, ai criteri e alle modalità di valutazione e di controllo delle attività.».

Capo IV

Modificazione dell'art. 62 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

Art. 21.

Modificazione dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale

- 1. Dopo il comma 7 dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:
- «7-bis. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione nonché altri ricoveri di animali in genere non destinati all'esercizio dell'attività agricola, previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9. Per la realizzazione dei ricoveri e rifugi per gli animali d'affezione si osserva quanto stabilito dalla legge provinciale sugli animali d'affezione. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere fissati eventuali ulteriori specifici criteri e condizioni per la realizzazione dei ricoveri previsti da quest'articolo.».

Capo V

ABROGAZIONI

Art. 22. Abrogazioni

- 1. Con l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 9, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- *a)* art. 10 della legge provinciale 1° agosto 2003, n. 5, in materia di anagrafe canina e attuazione della legge n. 281 del 1991;
 - b) art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13.

Art. 23.

Disposizioni transitorie

- La Giunta provinciale adotta i provvedimenti di attuazione previsti da questa legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
- 2. Gli esercenti delle attività previste dall'art. 4 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in esso contenute entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine presentano al comune una SCIA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 24. Disposizioni finanziarie

1. Per i fini dell'art. 16 è prevista la spesa di 36.000 euro per l'anno 2012, di 34.000 euro per l'anno 2013 e di 32.000 euro per l'anno 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 80.30.110 (Interventi nel settore forestale e faunistico), derivanti dall'abrogazione dell'art. 10 della legge provinciale n. 5 del 2003. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge finanziaria.



- 2. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12 provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle assegnazioni sul fondo sanitario provinciale (unità previsionale di base 44.5.110 Spese per il servizio sanitario provinciale).
- 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 20 si fa fronte con le risorse già autorizzate in bilancio sul fondo sanitario provinciale (unità previsionale di base 44.5.110 Spese per il servizio sanitario provinciale).
- 4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 marzo 2012

DELLAI

12R0473

LEGGE PROVINCIALE 3 aprile 2012, n. 5.

Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale straordinario n. 1 della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 4 aprile 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

Inserimento del titolo V-bis nella parte I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

1. Dopo il titolo V della parte I del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

«Titolo V-bis Protezione dai pericoli derivanti dall'annaffio»

Art. 2

Inserimento dell'art. 45-bis nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

- 1. Dopo l'art. 45 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V-bis della parte I, è inserito il seguente:
- «Art. 45-bis (Obiettivi). 1. La Provincia promuove le misure e adotta gli strumenti necessari per, la tutela della salute e Per la tutela e il risanamento dell'ambiente, con riguardo alla mappatura, alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dai pericoli derivanti dall'amianto per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) la promozione di attività finalizzate alla tutela dai rischi per la salute e per l'ambiente derivanti . dall'amianto;
- b) la salvaguardia e la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dalla possibile esposizione a fibre aerodisperse di amianto;

- c) il censimento e la mappatura dell'amianto presente negli impianti industriali attivi o dismessi, negli edifici pubblici e privati, dell'amianto presente in natura nonché dell'amianto correlato ad attività antropiche;
- d) la gestione e la bonifica di siti, impianti, edifici; mezzi di trasporto e manufatti in cui è stata rilevata la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto;
- e) la promozione di iniziative di formazione e informazione finalizzate ad accrescere la conoscenza in merito alla presenza e ai rischi derivanti dall'amianto e da materiali contenenti amianto, nonché alla corretta gestione dello stesso.
- 2. Ai fini dell'applicazione di questo titolo valgono le definizioni di amianto e di rifiuti contenenti amianto stabilite dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).».

Art 3

Inserimento dell'art. 45-ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

- 1. Dopo l'art. 45-*bis* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V-*bis* della parte I, è inserito il seguente:
- «Art. 45-ter (Piano provinciale per la protezione dall'anziani).

 1. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto definisce le azioni, indica gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi. di questo titolo ed è adottato, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, con deliberazione della Giunta provinciale, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il piano ha durata a tempo indeterminato e può essere periodicamente aggiornato. Il piano provinciale per la protezione dall'amianto vigente alla data di entrata in vigore di questo articolo è aggiornato entro un anno dalla medesima data.
- 2. Il piano, oltre a quanto previsto dall'art. 10, della legge n. 257 del 1992, contiene tra l'altro:
- a) la rappresentazione cartografica di sintesi del rischio di esposizione all'amianto elaborata sulla base della mappatura dell'amianto presente all'interno e nelle coperture di edifici pubblici e privati, compresi gli impianti industriali attivi o dismessi, dell'amianto presente in natura nonché dell'amianto correlato ad attività antropiche, tenendo conto del censimento dell'amianto friabile effettuato ai sensi della legge n. 257 del 1992;
- b) le linee di intervento per la segnalazione alla Provincia e le, indicazioni per il comportamento dei cittadini e delle imprese in caso di rilevazione della presenza di amianto;
- c) le misure a tutela del consumatore per la verifica della presenza di amianto in beni mobili, compresi i prodotti destinati al consumo commercializzati in provincia di Trento;
- d) i criteri per la determinazione dell'indice di degrado delle coperture in amianto e delle priorità di intervento, nonché i criteri per la bonifica, per lo smaltimento, anche di piccole quantità, e per la gestione dei materiali contenenti amianto, sulla base della vigente normativa statale in materia;
- e) il monitoraggio sanitario ed epidemiologico, nel rispetto delle norme, vigenti sulla privacy, e i criteri per il suo aggiornamento;
- f) i criteri per l'individuazione di impianti di smaltimento dell'amianto;
- g) le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e per il rilascio dell'abilitazione prevista dalla legge n. 257 del 1992 ai lavoratori delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto.
- 3. Il piano è armonizzato con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti previsto dall'art. 65.

- 4. Entro un anno dalla data di approvazione del piano ed in seguito periodicamente, la Provincia trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, anche su richiesta di quest'ultima, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo.
- 5. La Provincia e il Consiglio delle autonomie locali definiscono d'intesa le modalità di attuazione del piano, con riferimento alle parti di competenza degli enti locali, anche al fine di garantire informative a carattere specifico ai soggetti interessati dalla presenza di amianto.
- 6. Sul territorio della provincia autonoma di Trento è vietato lo smaltimento dell'amianto attraverso il processo di incenerimento.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 45-quater nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

- 1. Dopo l'art. 45-ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V-bis della parte I, è inserito il seguente:
- «Art. 45-quater (Iniziative di informazione sulla pericolosità dell'amianto). 1. Gli enti locali, in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitarie d'intesa con la Provincia, promuovono e attivano iniziative d'informazione dirette alla popolazione, relative alle problematiche sanitarie derivanti dall'esposizione all'amianto e all'importanza delle azioni di censimento e bonifica per la tutela della salute e dell'ambiente.
- 2. La Provincia e gli enti locali garantiscono un'informativa ai proprietari di immobili nei quali è stata rilevata la presenza di amianto, in particolare circa la sua pericolosità, i rischi che comporta per la salute e le modalità per la bonifica e per l'accesso alle misure di sostegno previste dall'art. 45-quinquies.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 45-quinquies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

- 1. Dopo l'art. 45-*quater* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V-*bis* della parte I, è inserito il seguente:
- «Art. 45-quinquies (Misure di sostegno per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto). 1. La Provincia può concedere contributi a soggetti pubblici e privati fino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto in edifici di loro proprietà.
- 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, la Provincia può concedere alle imprese detrazioni fiscali relative all'imposta regionale sulle attività produttive URAP) per la bonifica di immobili di proprietà localizzati in provincia. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma; se l'IRAP dovuta alla Provincia non è sufficiente a consentire la detrazione del contributo, quest'ultimo può essere detratto non oltre i quattro periodi di imposta successivi a quello nel quale è stato realizzato l'intervento.
- 3. La Provincia può attivare, anche nell'ambito dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, servizi gratuiti di raccolta e di stoccaggio provvisorio e smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. Per l'attuazione di questo comma la Provincia promuove accordi di programma con enti pubblici, associazioni di categoria ed eventualmente imprese di settore.
- 4. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle priorità di intervento e ai tempi di realizzazione dello stesso, nonché i casi di revoca dei contributi; gli interventi inseriti nell'elenco previsto dall'art. 45-sexies, comma 2, sono considerati prioritari. Per gli interventi di minore rilevanza la deliberazione può individuare criteri e modalità semplificati di finanziamento, anche prevedendo che lo stesso sia disposto in via forfettaria o sulla base delle spese già effettuate.

5. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 45-sexies nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

- 1. Dopo l'art. 45-*quinquies* del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel titolo V-*bis* della parte I, è inserito il seguente:
- «Art. 45-sexies (Obblighi dei proprietari). 1. Per aggiornare la mappatura dell'amianto presente sul territorio provinciale i soggetti pubblici e privati proprietari, se non vi hanno già provveduto, comunicano all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, anche in occasione di rinvenimento casuale o di ristrutturazione di immobili.
- 2. La Giunta provinciale predispone l'elenco dei beni contenenti amianto da sottoporre a interventi obbligatori di bonifica urgente, con riferimento ai beni individuati nella mappatura contenuta nel piano provinciale per la protezione dall'amianto per i quali risulta la pericolosità per la salute pubblica in applicazione dei criteri previsti dall'art. 45-ter, comma 2, lettera d), individuando anche i termini per la realizzazione della bonifica.
- 3. Il proprietario dei beni contenenti amianto inclusi nell'elenco predisposto ai sensi del comma 2 deve procedere alla bonifica. Decorso inutilmente il termine per la bonifica previsto dal comma 2, si applica l'art. 90, commi 3 e 5. Le somme spese dalla Provincia sono recuperate con le modalità stabilite dall'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
- 4. La Provincia e gli enti locali pianificano gli interventi di bonifica relativi ai beni di rispettiva proprietà nell'ambito dei propri strumenti di programmazione di settore.».

Art. 7.

$Disposizioni\ finanziarie$

- 1. Per i fini di questa legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma si provvede mediante riduzioni di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sull'unità previsionale di base 95.5.210 (fondo per nuove leggi -spese in conto capitale).
- 2. La Giunta provinciale 'è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 aprile 2012

DELLAI

12R0474

8



LEGGE PROVINCIALE 24 aprile 2012, n. 6.

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia in materia di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 2 maggio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art 1

Inserimento dell'art. 33-bis nella legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)

- 1. Dopo l'art. 33 della legge provinciale sulla caccia è inserito il seguente:
- «Art. 33-bis (Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica). 1. Per far fronte ai danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, la Provincia può:
- a) fornire a titolo gratuito il materiale per la realizzazione di misure di prevenzione o concedere contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi che consentano di prevenirne le incursioni;
- b) concedere, alle sole imprese, contributi per il pagamento del premio di polizze assicurative per il rischio di danni;
- c) corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito il danno; a tal fine la Provincia può stipulare una polizza assicurativa.
- 2. Le imprese possono chiedere il contributo per il premio di polizze assicurative previsto dal comma 1, lettera *b*), o l'indennizzo solo se hanno realizzato idonee opere per prevenire le incursioni dell'orso bruno, del lupo e della lince. Il contributo previsto dal comma 1, lettera *b*), esclude la possibilità di ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, lettera *c*).
- 3. L'indennizzo previsto dal comma 1, lettera *c*), è corrisposto anche in misura forfettaria per ristorare i danni arrecati a beni immobili o mobili, compresi gli animali, e i danni alle persone.
- 4. La Giunta provinciale, con deliberazione adottata previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale, definisce i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo, tenendo conto che:
- a) la quantificazione del danno è operata con riferimento al prezzo di mercato, applicato a livello provinciale, dei beni distrutti o danneggiati, tenuto conto anche delle spese necessarie per ripristinare il bene nello stato antecedente e del costo della manodopera;
- b) l'indennizzo tiene conto del valore di mercato della mancata o ridotta produzione causata dal danno a beni immobili o mobili; per i danni al patrimonio zootecnico l'indennizzo è maggiorato fino al 50 per cento nel caso di perdita di capi gravidi;
- c) se il danno risulta superiore al 50 per cento del valore del patrimonio aziendale l'indennizzo è aumentato fino al 20 per cento;
- d) la realizzazione delle misure di prevenzione ai sensi del comma 1, lettera a), non esclude l'indennizzo dei danni comunque verificatisi, se le precauzioni correttamente adottate si rivelano anche parzialmente inefficaci.
- 5. Con riferimento all'orso bruno, al lupo e alla lince, la Giunta provinciale approva linee di azione e di intervento per:
- a) promuovere campagne d'informazione e di sensibilizzazione sulle abitudini dell'orso bruno, del lupo e della lince e sulle buone pratiche da attuare nei territori caratterizzati dalla loro presenza, nonché iniziative di educazione dirette a evitare comportamenti che possano aumentarne la confidenza con l'uomo e che possano attirarli in prossimità dei centri abitati; l'attività informativa comprende la redazione periodica di un rapporto sulle azioni intraprese e sui risultati conseguiti, che è trasmesso anche al Consiglio provinciale;

- b) garantire la formazione degli operatori addetti all'informazione, alla sorveglianza, al monitoraggio, alla ricerca e agli interventi di emergenza nei casi di problematicità;
- c) promuovere accordi e protocolli operativi per definire azioni comuni di coordinamento sulla gestione dell'orso bruno, del lupo e della lince, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia; la Provincia, nei casi di particolare problematicità, assicura l'informativa ai cittadini e il coinvolgimento dei sindaci e delle altre istituzioni interessate.
- 6. Per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica, diversa dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale e zootecnico, la Provincia può concedere i contributi e
 corrispondere gli indennizzi previsti rispettivamente dal comma 1, lettere b) e c), nonché concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di misure di prevenzione secondo le modalità e i criteri stabiliti
 dalla Giunta provinciale.
- 7. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questo articolo che prevedono misure di aiuto a favore delle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale sulla caccia

- 1. Nella rubrica dell'art. 33 della legge provinciale sulla caccia le parole: «ed indennizzi» sono soppresse.
- 2. Il comma 2-bis dell'art. 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.
- 3. Il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.
- 4. Il comma 3-bis dell'art. 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.
- 5. Il comma 3 ter dell'art. 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.
- Il comma 4 dell'art. 33 della legge provinciale sulla caccia è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finanziarie

- 1. Fino alla data di adozione delle deliberazioni previste dall'art. 33bis, commi 4 e 6, come inserito dall'art. 1 di questa legge, continua ad applicarsi l'art. 33 della legge provinciale sulla caccia nel testo vigente alla data di entrata in vigore di questa legge.
- 2. Per i fini dell'art. 33-bis della legge provinciale sulla caccia, come inserito dall'art. 1 di questa legge, è prevista la spesa di 145.000 euro per l'anno 2012 e di 440.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 80.30.210 (Investimenti nel settore forestale e faunistico), a seguito delle minori spese derivanti dall'abrogazione dell'art. 33, commi 2-bis, 3 e 3-bis e 4 della legge provinciale sulla caccia.
- 3. Dall'attuazione dell'art. 33-bis, comma 5, della legge provinciale sulla caccia, come inserito dall'art. 1 della presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto le relative spese sono già autorizzate in bilancio nell'ambito dell'unità previsionale dì base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e dell'unità previsionale di base 90.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale).



4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 24 aprile 2012

DELLAI

12R0475

LEGGE PROVINCIALE 26 aprile 2012, n. 7.

Integrazione della legge provinciale sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti all'esecuzione dei lavori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 2 maggio 2012)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMITIGA.

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 47-bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)

- 1. Dopo l'art. 47 della legge provinciale sui lavori pubblici, nel capo VI, è inserito il seguente:
- «Art. 47-bis (Indennizzi). 1. Per ridurre le perdite economiche derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore ad un milione di euro, la Provincia concede contributi a fondo perduto, a titolo di indennizzo.
- 2. I contributi spettano ai titolari di imprese che hanno subito perdite, in termini di minori entrate o maggiori spese, per effetto della chiusura al traffico veicolare o anche solo pedonale della strada o della piazza costituenti l'accesso principale all'esercizio. La chiusura deve avere una durata non inferiore a trenta giorni.
- 3. La richiesta di contributo è presentata nell'ambito di una specifica conferenza pubblica d'informazione e concertazione, ed è accompagnata dall'indicazione della percentuale di perdita ipotizzata rispetto agli introiti dell'anno precedente, con riferimento al tempo previsto per il contiere.
- 4. Il contributo richiesto, previa valutazione ed eventuale rideterminazione dell'importo, è concesso nella misura massima del 70 per cento della perdita riconosciuta. Per la copertura di tali oneri si procede a carico del quadro di spesa dell'opera o facendo ricorso ad un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione. Al fine della liquidazione del contributo il richiedente deve fornire prova dell'effettiva perdita subita.
- 5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, la Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità per la sua attuazione, prevedendo fra l'altro:
- a) le esatte modalità per l'accertamento e la quantificazione della perdita;
 - b) le percentuali ed i criteri per l'erogazione dei contributi;
- $\it c)$ i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo.

6. Quanto disposto da quest'articolo ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi agli aiuti alle imprese.».

Art. 2.

Disposizione finanziaria

- 1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte in bilancio sulle unità previsionali di base ove sono imputate le spese di realizzazione delle opere da affidare.
- 2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 26 aprile 2012

DELLAI

12R0476

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2012, n. 0145/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 dalla legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli).

(Pubblicato nel Bolletino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 18 luglio 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), come da ultimo modificata dall'articolo 2, comma 12, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il proprio decreto 16 maggio 2003, n. 0134/Pres. relativo alla emanazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 31/2002;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003 n. 38), ed in particolare il Capo I (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, recante modifiche al decreto legislativo 102/2004;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° febbraio 2012 n. 137 con la quale si approva il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)» e si stabilisce di trasmettere alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1857/2006, la sintesi delle informazioni relative al regolamento in oggetto, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Atteso che la sintesi delle informazioni è stata regolarmente trasmessa agli Uffici della Commissione europea;

Vista la nota Ares (2012) 317371 del 19 marzo 2012 con la quale la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea invita, tra l'altro, le autorità italiane a modificare il sistema di presentazione delle domande ispirandosi al disposto di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) 1857/2006, nonché a prevedere una disposizione che escluda l'applicazione del regime di aiuto per le imprese in difficoltà ;

Preso atto che con nota di data 3 maggio 2012 prot. 1144-SP/12 l'Amministrazione regionale ha dato riscontro alle osservazioni formulate dalla Commissione europea, riportando opportune modifiche al regolamento ed in particolare agli articoli 4 e 5 del medesimo;

Preso atto che in data 14 maggio 2012 la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito informatico la sintesi delle informazioni relative al regime di aiuti in argomento, individuato con il numero SA. 34431(2012/XA);

Ritenuto pertanto necessario emanare il regolamento con le modifiche apportate;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1107:

Decreta:

- 1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 dalla legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1 dalla legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli).

Art. 1. Finalità ed oggetto

- 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute ai seguenti rischi agricoli:
 - a) calamità naturali: terremoti, valanghe, frane e inondazioni;
 - b) avverse condizioni atmosferiche;
 - c) epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie;
 - d) insolvenza di clienti imprenditori privati.

- 2. I contributi di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), sono concessi esclusivamente per le polizze assicurative stipulate per le produzioni vegetali, le strutture aziendali e gli allevamenti zootecnici situati nel territorio regionale e previsti dal piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38) a copertura dei seguenti rischi previsti dal medesimo piano:
- a) avversità atmosferiche a carico delle produzioni vegetali e strutture aziendali;
- b) fitopatie e infestazioni parassitarie a carico delle produzioni vegetali;
- c) epizoozie negli allevamenti zootecnici con le relative garanzie assicurabili.
- 3. I contributi di cui al comma 1, lettera *d*), sono concessi esclusivamente per le polizze assicurative stipulate a copertura delle perdite dovute al rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati a seguito di attività di commercializzazione di prodotti agricoli trasformati.

Art. 2. Regimi di aiuto

- 1. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006.
- 2. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1857/2006, gli aiuti di cui al comma 1 non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non sono limitati ad una unica compagnia di assicurazioni o ad un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.
- 3. Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a insolvenza di clienti imprenditori privati sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
- 4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa non supera 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari

Art. 3. Divieto di cumulo degli aiuti

- 1. Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) 1857/2006, gli aiuti concessi ai sensi del medesimo regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore al limite previsto dall'articolo 6.
- 2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1998/2006, gli aiuti de minimis concessi ai sensi del medesimo regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dal medesimo articolo 2, paragrafo 5 del regolamento comunitario.



Art. 4. Beneficiari

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31/2002, possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese agricole singole o associate operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, sia direttamente che per il tramite di:
- a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
- b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
- 2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), concessi a titolo de minimis ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006, esclusivamente le imprese agricole, singole o associate, che svolgono al loro interno, oltre alle fasi di produzione primaria, anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 1, lettere b) e c) del regolamento 1998/2006.
- 3. Le imprese agricole sono iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura) e hanno almeno una unità tecnico-economica (UTE) situata nel territorio regionale.

Art. 5. Condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2

- 1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, sono concessi esclusivamente per i premi assicurativi versati successivamente alla data di pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito Internet della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1857/2006.
- 2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, sono concessi a copertura dei maggiori oneri assicurativi derivanti dalla differenza tra il costo della polizza stipulata e l'importo derivante dall'applicazione dei parametri contributivi determinati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), secondo le modalità previste dal piano assicurativo agricolo annuale ed in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 ottobre 2008, recante le modalità applicative degli interventi assicurativi per la copertura dei rischi agricoli ai sensi del decreto legislativo 102/2004.
- 3. I contributi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono concessi esclusivamente a imprese che non sono considerate in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla Comunicazione della Commissione (2004/C 244/02), pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.
- 4. I contributi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono concessi esclusivamente ad imprese che non sono destinatarie di un ordine di recupero per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, fintanto che non sia stato eseguito il rimborso delle somme ovvero l'importo non sia stato depositato su un conto bloccato (in entrambi i casi con la maggiorazione degli interessi dovuti).

Art. 6. Intensità dei contributi

- 1. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, sono concessi in misura non superiore all'80 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute a:
 - a) calamità naturali;
- b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa prevede un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione media determinata secondo le modalità previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 319 del 27 dicembre 2006 e dal regolamento (CE) 1857/2006, in con-

— 12 -

formità al decreto del Ministro delle politiche agricole 13 ottobre 2008, a prescindere dalle condizioni di franchigia; la previsione del risarcimento risulta da apposita dicitura apposta sul certificato della polizza assicurativa

- 2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 2, sono concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo del premio assicurativo quando l'assicurazione copre perdite dovute a:
- a) avverse condizioni atmosferiche con polizza assicurativa senza soglia di danno;
 - b) epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.
- 3. I contributi per le polizze assicurative a copertura del rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati di cui all'articolo 1, comma 3, sono concessi fino al 60 per cento del costo del premio assicurativo se la polizza copre il rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede in Stati appartenenti all'Unione europea e fino all'80 per cento del costo del premio assicurativo se la polizza copre il rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede in Stati non appartenenti all'Unione europea.
- 4. Per le polizze di cui al comma 3 è ammissibile a contributo la quota parte del premio assicurativo compresa tra 1.000 euro e 20 mila euro

Art. 7.

Modalità di presentazione delle domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza

1. I soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo dal 1° al 31 gennaio di ogni anno.

Art. 8.

Documentazione da allegare alle domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza

- 1. Le domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati presentate direttamente dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono corredate della seguente documentazione:
 - a) copia dei certificati di assicurazione;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante eventuali altri aiuti de minimis relativi al settore della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e durante i due esercizi finanziari precedenti.
- 2. Le domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza di clienti imprenditori privati presentate per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), sono corredate della seguente documentazione, anche mediante supporto informatico:
- a) dichiarazione circa la disponibilità presso la propria sede sociale dei singoli certificati di assicurazione;
- b) prospetto recante, per ogni assicurato che intende usufruire del contributo di cui al presente regolamento, i seguenti dati: nome e cognome o denominazione sociale, compagnia assicuratrice, tipologia del prodotto agricolo assicurato, valore merceologico dello stesso, evento assicurato, valore assicurato, importo del premio assicurativo, importo del contributo chiesto alla Regione nel rispetto dell'articolo 3;
- c) dichiarazione recante l'impegno a produrre la documentazione comprovante il trasferimento ai propri associati del contributo;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, da ogni assicurato che intende usufruire del contributo di cui al presente regolamento, attestante eventuali altri aiuti de minimis relativi al settore della commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli ricevuti nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione della domanda e durante i due esercizi finanziari precedenti.



Art. 9.

Modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2

1. I soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda di contributo di cui all'articolo 1, comma 2, alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo entro il 31 agosto di ogni anno.

Art. 10.

Documentazione da allegare alle domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2

- 1. Le domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2, presentate direttamente dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, sono corredate della copia dei certificati di assicurazione, sui quali è apposta, nel caso di polizze per avversità atmosferiche con soglia di danno non inferiore al 30 per cento della produzione media, la seguente dicitura: "la presente polizza prevede un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione media determinata secondo le modalità previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, a prescindere dalle condizioni di franchigia".
- 2. Le domande di cui al comma 1 indicano l'eventuale importo del contributo a carico dello Stato e l'importo del contributo chiesto alla Regione nel rispetto dell'articolo 3.
- 3. Le domande di contributo di cui all'articolo 1, comma 2, presentate per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), sono corredate della seguente documentazione, anche mediante supporto informatico:
- a) dichiarazione circa la disponibilità presso la propria sede sociale dei singoli certificati di assicurazione con la dicitura di cui al comma 1, lettera a), nel caso di polizze per avversità atmosferiche che prevedono un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione media;
- b) prospetto recante, per ogni assicurato che intende usufruire del contributo di cui al presente regolamento, i seguenti dati: nome e cognome o denominazione sociale, compagnia assicuratrice, colture assicurate e relative superfici, strutture aziendali o allevamenti zootecnici assicurati, evento assicurato, valore assicurato, importo del premio assicurativo, eventuale importo del contributo a carico dello Stato, importo del contributo chiesto alla Regione nel rispetto dell'articolo 3;
- c) dichiarazione recante l'impegno a produrre la documentazione comprovante il trasferimento ai propri associati del contributo.

Art. 11.

Procedimento di concessione dei contributi

- 1. Decorso il termine di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero in fase di prima applicazione, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, con provvedimento dell'organo individuato dal programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), vengono individuate le risorse da utilizzare per il finanziamento delle domande di contributo per le polizze assicurative a copertura dei rischi di insolvenza di clienti imprenditori privati e per il finanziamento delle domande di contributo per le polizze assicurative a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie.
- 2. I contributi per le polizze assicurative a copertura dei rischi di insolvenza di clienti imprenditori privati sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei seguenti criteri di priorità:
- a) polizze assicurative stipulate congiuntamente da più aziende agricole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede al di fuori del territorio regionale;

- b) polizze assicurative stipulate da aziende agricole singole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede al di fuori del territorio regionale;
- c) polizze assicurative stipulate congiuntamente da più aziende agricole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede nel territorio regionale;
- d) polizze assicurative stipulate da aziende agricole singole a copertura dei rischi connessi alla insolvenza di clienti imprenditori privati aventi sede nel territorio regionale.
- 3. A parità di condizioni è data priorità alle polizze con valore assicurato più elevato.
- 4. I contributi per le polizze assicurative a copertura delle perdite dovute a calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie sono concessi secondo il criterio di riparto proporzionale tra gli aventi diritto, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 12.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 13.

Disposizione transitoria

- 1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui all'articolo 14.
- In sede di prima applicazione le domande di contributo per le polizze a copertura del rischio di insolvenza sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14.

Abrogazioni

 È abrogato il decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2003 n. 134. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 4 dicembre 2002 n. 31
 Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli).

Art. 15.

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.
- 2. Il presente regolamento è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione a seguito della pubblicazione sul sito internet della Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea del numero di registrazione del regime di aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute ai rischi agricoli di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) 1857/2006, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del medesimo regolamento comunitario.

Visto, il Presidente: Tondo

12R0437

— 13 -



LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 13.

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare della Regione Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

IA SEGUENTE IEGGE:

Тітого І

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1.

Istituzione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia

1. Al fine di dare completa attuazione al disposto di cui all'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), il Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo, al fine di favorire nel territorio regionale lo sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva e individuale e di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale alle persone fisiche che risiedono nella regione o che vi prestano la loro attività lavorativa e professionale.

Art. 2.

Scopo del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Art. 3.

Forma del Fondo

1. Il Fondo pensione sarà costituito secondo il modello proprio dell'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, nonchè in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionisito complementari, a norma dell' articolo 3, comma 1, lettera *v*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e del decreto legislativo 252/2005 e sarà iscritto all'Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP) istituita con decreto legislativo 124/1993.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione dell'associazione di cui al comma 1 con le associazioni rappresentative delle categorie dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e liberi professionisti e dei soci di società cooperative.

TITOLO II CARATTERISTICHE DEL FONDO

ART. 4.

Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5.

Destinatari

- 1. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è istituito in favore:
- a) delle persone fisiche che risiedono nella regione, indipendentemente dal luogo dell'attività lavorativa;
- b) delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono attività di lavoro dipendente, pubblico o privato, autonomo, libero professionale o in qualità di soci lavoratori soci di cooperative nel territorio regionale.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 sono rappresentati dalle parti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo, a condizione che, ove siano lavoratori dipendenti, il relativo contratto collettivo di lavoro ovvero l'accordo nazionale o regionale, avente per oggetto la previdenza complementare, ne preveda la possibilità.
- 3. Il trattamento pensionistico complementare previsto dalla presente legge è esteso, altresì, alle lavoratrici e ai lavoratori destinatari delle forme istituite a livello nazionale o a livello locale sostitutivo di quello nazionale, ai dipendenti delle aziende sanitarie regionali, degli enti locali appartenenti al comparto unico regionale e della Regione Friuli Venezia Giulia.
- 4. Lo statuto del Fondo potrà altresì prevedere l'adesione delle persone fiscalmente a carico di uno dei soggetti destinatari di cui al comma 1.
- 5. La Regione è autorizzata a concedere a favore di lavoratrici e lavoratori residenti in regione e iscritti al Fondo, contributi diretti ad assicurare, per limitati periodi di tempo, la copertura contributiva.
- 6. La Regione altresì individua gli interventi e determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore di soggetti e di lavoratori con contratti di lavoro che prevedono livelli ridotti di contribuzione previdenziale obbligatoria o di lavoratori con discontinuità contributiva.

Art. 6. *Adesione al Fondo*

- 1. Sono associati al Fondo i datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, operanti sul territorio e gli altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che vi aderiscono con le modalità statutariamente indicate, nel rispetto del principio della libertà di adesione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5.
- 2. Sono altresì soci del Fondo i lavoratori, di cui all'articolo 5, aderenti a seguito di tacito conferimento del trattamento di fine rapporto (TFR), in conformità alle disposizioni emanate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007 in tema di trattamento di fine rapporto e i lavoratori pensionati, ai quali il Fondo avrà l'obbligo di erogare le prestazioni pensionistiche complementari previste dallo statuto.
- 3. I successivi riferimenti, nel presente testo di legge, alle categorie aderenti che sottoscrivono l'atto costitutivo del Fondo devono intendersi riferiti anche alle parti che vi aderiscono successivamente.



Art. 7. Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta per il lavoratore aderente le spese individuate nel regolamento.

TITOLO III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 8.

Contribuzione, prestazioni pensionistiche e anticipazioni

- 1. Le materie afferenti la contribuzione, le prestazioni pensionistiche e le anticipazioni, disposte ai sensi del decreto legislativo 124/1993 per il settore pubblico e del decreto legislativo 252/2005 per il settore privato, saranno disciplinate secondo le modalità e i termini indicati nello statuto e nel regolamento del Fondo.
- 2. La contribuzione al Fondo è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, dai datori di lavoro aderenti alle categorie firmatarie dell'atto costitutivo del Fondo in misura almeno pari a quella stabilita dagli accordi collettivi nazionali delle corrispondenti categorie.

Art. 9.

Determinazione della posizione individuale

- 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti, dal TFR, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese sostenute all'atto dell'adesione direttamente a carico dell'aderente e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
- La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei singoli comparti di investimento secondo le modalità definite nello statuto.
- 4. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza stabilita in conformità alle indicazioni della COVIP.

Art. 10.

Erogazione della rendita

- 1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e successive modifiche.
- 2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato dalla garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
 - 3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita.

Art. 11.

Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo prima del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e potrà esercitare una delle opzioni previste dalla normativa vigente.

— 15 -

2. Le modalità di esercizio delle opzioni di cui al comma 1 sono disciplinate nello statuto e nel regolamento del Fondo.

Titolo IV PROFILI ORGANIZZATIVI

Capo I

Organizzazione del fondo

Art. 12. Organi del Fondo

- 1. Gli organi del Fondo sono:
 - a) l'Assemblea dei delegati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente e i Vice Presidenti;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 13. Assemblea dei delegati

- 1. L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di quaranta a un massimo di cinquanta delegati, dei quali quaranta delegati eletti e/o designati in numero paritetico, venti in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori associati e venti in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a dieci delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei delegati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.
- 2. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori sono eletti in conformità ad apposito regolamento elettorale elaborato dalle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo, insieme con lo statuto, del quale forma parte integrante.
- 3. Nel regolamento elettorale deve essere prevista la coincidenza fra elettorato attivo ed elettorato passivo e devono essere definiti, altresì, i criteri di presentazione dei candidati nel rispetto della libertà di iniziativa delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dell'atto costitutivo e della facoltà di iniziativa a candidare da parte di gruppi di associati che raggiungano una soglia di consistenza significativa.
- 4. I delegati dei datori di lavoro sono designati dai datori di lavoro associati secondo criteri e modalità definiti nel regolamento elettorale, che tengono conto della articolazione territoriale e della distribuzione per settori.
- 5. I delegati delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e professionisti sono designati dalle associazioni di categoria aderenti secondo criteri e modalità individuate nel regolamento elettorale, anche con rinvio alle delibere delle associazioni medesime che sottoscrivono l'accordo di adesione al Fondo.
- 6. La partecipazione all'Assemblea dei delegati è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.
- 7. Allo statuto sono demandate tutte le altre materie di competenza.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di otto a un massimo di sedici componenti, di cui fino a sei eletti dall'Assemblea in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, fino a sei designati in rappresentanza dei datori di lavoro associati e fino a quattro designati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione in rappresentanza delle varie componenti sarà definito nel regolamento sulla base della rappresentatività delle parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo e dell'effettiva consistenza delle adesioni.



- 2. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
- 3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica di consigliere di amministrazione.
- 4. I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.
- 5. Eventuali emolumenti del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea dei delegati.

Art. 15.

Presidente e Vice Presidenti

- 1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e due Vice Presidenti
- 2. Il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio di amministrazione, a rotazione per ciascun mandato fra i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.

Art. 16.

Collegio dei revisori

- 1. Il Collegio dei revisori è composto da cinque componenti titolari e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due in rappresentanza dei datori di lavoro associati e uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti.
- 2. Tutti i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.
- 3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
- 4. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

Capo II

GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Arr. 17. Incarichi di gestione

- 1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate a investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
- 2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del decreto legislativo 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti massimi consentiti.
- 3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall' articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 in modo da assicurare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di amministrazione il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sana e prudente gestione degli investimenti, anche di quelli socialmente responsabili.
- 4. Le politiche di gestione del Fondo possono favorire gli investimenti nelle attività economiche operanti sul territorio regionale, ovvero di interesse strategico per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia.
- 5. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

- 6. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 252/2005 e delle delibere assunte in materia di politiche di investimento.
- 7. Il Consiglio di amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 18.

Banca depositaria

- 1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
- Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
- 3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 252/2005.
- Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
- Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 19.

Conflitti di interesse

 La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 20.

Gestione amministrativa

- 1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
- $\it f\!\!\!/$ la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

— 16 -

- 2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
- 3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
- 4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.
- 5. La Regione è autorizzata a supportare in maniera diretta e/o indiretta il Fondo per le attività di avviamento e gestione, anche mediante la messa a disposizione di personale proprio.



Art 21

Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

- 1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
- 2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei revisori.
- 3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 22.

Esercizio sociale e bilancio di esercizio

- 1. L'esercizio sociale inizia l'1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei revisori.
- 3. Il bilancio, le relazioni degli amministratori e del Collegio dei revisori devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

TITOLO V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 23.

Modalità di adesione

- 1. L'adesione al Fondo può avvenire esclusivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo, compilato in ogni sua parte. L'adesione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo, deve essere preceduta dalla consegna dello statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
- 3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 4. Le modalità di adesione saranno disciplinate nel regolamento del Fondo.
- 5. A seguito dell'accettazione della domanda di adesione presentata dalla lavoratrice e dal lavoratore dipendente, risulta iscritto al Fondo anche il datore di lavoro pubblico e privato da cui egli dipende.

Art. 24.

Trasparenza nei confronti degli aderenti

- 1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti con gli strumenti piu' idonei lo statuto del Fondo, il regolamento, la nota informativa, il bilancio e l'eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.
- 2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art 25

Comunicazioni e reclami

 Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella nota informativa.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO DEL FONDO

ART. 26.

Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

- 1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
- L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti sottoscrittrici dell'atto costitutivo.
- 3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
- 4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 27.

Ulteriori iniziative di sostegno allo sviluppo della previdenza complementare

- 1. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge, la Regione promuove e favorisce lo sviluppo di meccanismi virtuosi per la diffusione della previdenza complementare.
- 2. Per le finalità di cui all'articolo 31, commi 3-bis e 3-ter, della legge regionale 1/2000, la Regione è autorizzata a sostenere, in maniera diretta e indiretta, lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) curare gli aspetti necessari alla promozione dello sviluppo della rete di esperti di previdenza complementare al fine di perseguire la diffusione della cultura previdenziale nei confronti dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 5, anche mediante apposite convenzioni con i patronati o altri soggetti idonei;
- b) curare i rapporti con gli enti locali e con i corpi associativi professionali e istituzionali del territorio regionale, anche esaminando proposte su problemi di comune interesse, con riferimento alle politiche regionali di sviluppo della previdenza complementare;
- c) sostenere attività di ricerca, sperimentazione e innovazione in tema di previdenza complementare.
- 3. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione è autorizzata a concedere contributi volti ad assicurare sostegno alle piccole e medie imprese aventi strutture produttive in Friuli Venezia Giulia, che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo della cultura della previdenza complementare.
- 4. La Giunta regionale con regolamento, sentita la commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità per assicurare il sostegno di cui al comma 3.



Art 28

Mobilizzazione del trattamento di fine rapporto

- 1. Lo statuto del Fondo potrà prevedere ipotesi di mobilizzazione del TFR maturato in favore della previdenza complementare attraverso specifici accordi di categoria.
- 2. Sarà in esclusiva facoltà dei datori di lavoro accogliere l'istanza del dipendente.

Art. 29.

Sostegno alla previdenza complementare

1. La Regione ha la facoltà di prevedere stanziamenti aggiuntivi di risorse finanziarie al Fondo finalizzate al miglioramento delle prestazioni del Fondo medesimo.

Art. 30.

Copertura del rischio di non autosufficienza

- 1. Il Fondo dovrà prevedere che una contribuzione aggiuntiva, a richiesta dell'interessato, venga destinata alla copertura del rischio di non autosufficienza.
- 2. A tal fine il Fondo potrà stipulare apposita convenzione con uno specifico fondo sanitario regionale per il Friuli Venezia Giulia, qualora costituito, o in assenza con una o più compagnie di assicurazione.

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 31.

Norme finanziarie

- 1. In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 1, è previsto un onere di un milione di euro per l'anno 2012 a valere sullo stanziamento all'uopo allocato sull'unità di bilancio 11.3.1.1185 capitolo 3509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
- 2. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 5, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3516 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione «Interventi per il supporto alle attività di avviamento e gestione del Fondo territoriale di previdenza complementare del Friuli Venezia Giulia».
- 3. Per le finalità di cui all'articolo 27, comma 2, è autorizzata la spesa di 1.550.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3517 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione «Interventi per iniziative di sostegno allo sviluppo e alla diffusione della previdenza complementare».
- 4. All'onere complessivo di 1.600.000 euro per l'anno 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2 e 3, si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2012 dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) UBI 11.3.1.5033 - capitolo 9646 - 100.000 euro;

b) UBI 9.1.1.1153 - capitolo 1775 - 1.500.000 euro.

Art 32

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Data a Trieste, addì 8 giugno 2012

TONDO

(Omissis).

12R0436

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2012, n. 10.

Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima- n. 133 del 26 luglio 2012)

(Omissis).

12R0472

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 31.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 27 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

(Omissis)

— 18 -



$Capo\ I$

Rendiconto generale Art. 1. Conto del bilancio

1. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è approvato il conto del bilancio relativo all'esercizio 2011 di cui all'allegato A, che determina le seguenti risultanze:

a) GESTIONE DEI RESIDUI		
1) Residui attivi		•
Stanziamento definitivo (col. 1/E)		6.158.256.703,96
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto	13.725.483,93	The same and the same of the s
(Col. 10/E)		
Somme accertate in aumento in sede di rendiconto	928.267,36	-12.797.216,57
(Col. 11/E)		
Accertamento definitivo		6.145.459.487,39
Somme riscosse (Col. 4/E)		2.142.221.956,06
Somme da riscuotere (Col. 12/E)	w ·	4.003.237.531,33
2) Residui passivi		*
Stanziamento definitivo (Col. 1/S)		4.269.283.328,07
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:		
a) per insussistenza (Col. 10/S)	36.215.214,57	
b) per perenzione (Col. 11/S)	111.896.628,36	-148.111.842,93
Accertamento definitivo		4.121.171.485,14
Somme pagate (Col. 4/S)		2.239.857.648,99
Somme da pagare (Col. 12/S)	_	1.881.313.836,15
b) GESTIONE DELLA COMPETENZA		
b) GESTIONE DELLA COMPETENZA		
1) Gestione dell'entrata		
Previsione definitiva (Col. 2/E)		20.251.204.158,72
Saldo eccedenze e minori entrate accertate in sede di		-9.443.108.788,62
rendiconto (Col. 8/E)		
Accertamento definitivo (Col. 7/E)	-	10.808.095.370,10
Somme riscosse (Col. 5/E)		8.855.093.954,72
Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E)		1.953.001.415,38
2) Gestione della spesa		
Previsione definitiva (Col. 2/S)		20.251.204.158,72
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto		8.730.153.247,75
(Col. 8/S)		11.521.050.910,97
Impegni definitivi (Col. 7/S) Somme pagate (Col. 5/S)		8.945.368.735,50
Somme rimaste da pagare (Col. 13/S)		2.575.682.175,47
Commo minasto da pagaro (con rere)	-	
Angle and the second of the se		
c) GESTIONE DI CASSA		
1) Giacenza di cassa al 31.12.2010	589.669.193,86	589.669.193,86
Ty Gladonza ai dassa ai di. 12.2010	000.000.100,00	000,000,100,00
2) Entrata (Titolo da I a VI)		
Stanziamento definitivo (Col. 3/E)	22.764.638.191,63	
Riscossioni:		
Somme riscosse in conto residui (Col. 4/E)	2.142.221.956,06	er anna a
Somme riscosse in conto competenza (Col. 5/E)	8.855.093.954,72	10 007 015 010 70
Totale riscossioni (Col. 6/E)	10.997.315.910,78	10.997.315.910,78
Saldo fra Eccedenze e Minori riscossioni sugli stanziamenti	-11.767.322.280,85	
di cassa (Col. 9/E)		
(00). 0/L)		
3) Uscita		
Stanziamento definitivo (Col. 3/S)	22.764.638.191,63	
Pagamenti:		
Somme pagate in conto residui (Col. 4/S)	2.239.857.648,99	
Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S)	8.945.368.735,50	er conservation and an experimental and an exp
Totale pagamenti (Col. 6/S)	11.185.226.384,49	11.185.226.384,49
Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S)	-11.579.411.807,14	
A) Cioconno di cocco al 21 12 2011		401.758.720,15
4) Giacenza di cassa al 31.12.2011		401.130.120,13

Segue



RISULTATO DELLA GESTIONE

SITUAZIONE FINANZIARIA	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Giacenza di cassa al 31.12.2010	589.669.193,86		589.669.193,86
Riscossioni	2.142.221.956,06	8.855.093.954,72	10.997.315.910,78
TOTALE	2.731.891.149,92	8.855.093.954,72	11.586.985.104,64
Pagamenti	2.239.857.648,99	8.945.368.735,50	11.185.226.384,49
Giacenza di cassa al 31.12.2011	492.033.500,93	-90.274.780,78	401.758.720,15
Residui attivi	4.003.237.531,33	1.953.001.415,38	5.956.238.946,71
TOTALE	4.495.271.032,26	1.862.726.634,60	6.357.997.666,86
Residui passivi	1.881.313.836,15	2.575.682.175,47	4.456.996.011,62
SALDO FINANZIARIO 2011	2.613.957.196,11	-712.955.540,87	1.901.001.655,24

^{2.} Le somme da reiscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2012 per effetto di obblighi di legge, sono determinate in euro 3.950.070.949,65.

Art. 2.
Conto generale del patrimonio

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 36/2001, è approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio 2011 di cui all'allegato B, che determina le seguenti risultanze:

Segue tabella

^{3.} In conseguenza del saldo finanziario di euro 1.901.001.655,24 di cui al comma 1, e delle somme vincolate da reiscrivere per legge pari ad euro 3.950.070.949,65 di cui al comma 2, il rendiconto generale dell'esercizio 2011 chiude con un disavanzo di curo 2.049.069.294,41.

PASSIVITA'

ATTIVITA'

Variazioni avvenute durante l'esercizio 2011 .	31.12.2011 in -	2.387.969.491,92 4.456.996.011,62		160.964.599,40 4.383.126.138,47	2.548.934.091,32 8.840.122.150,09	8.840.122.150,09				8,840,122,150,09	
Variazioni avvenut 20	; <u>;</u>	2.575.682.175,47		245.536.034,73	2.821.218.210,20		272.284.118,88	•		272.284.118,88	
	31.12.2010	4.269.283.328,07		4.298.554.703,14	8.567.838.031,21	8.567.838.031,21				8.567.838.031,21	
	of.TiP	∠		<u>ن</u>							
	Descrizione	Passività finanziarie		Passività diverse e poste rettificative	TOTALE		Variazione della consistenza delle passività			TOTALE A PAREGGIO	
		· (0		′0		Īω			4	OD.	و بب
Consistenza al	31.12.2011	6.357.997.666,86	197.835.710,73	536.054.143,26	7.091.887.520,85	7.091.887.520,85			1.748.234.629,24	8.840.122.150,09	7.091.887.520,85
	31.12.2011 in -		23.831.452,20 197.835.710,7:	66.336.458,24 536.054.143,26	i	7.091.887.520,8			1,748,234.629,2	8.840.122.150,0	
Variazioni avvenute durante l'esercizio 2011		12.951.245.593,02 13.341.173.824,48			13.017.656.246,23 13.431.341.734,92	7,091,887,520,8	- 413.685.488.69		1,748,234,629,2	272.284.118.88 8.840.122.150,00	
Variazioni avvenute durante l'esercizio 2011	+ ei		23.831.452,20	66.336.458,24	i	7.505.573.009,54	- 413.685.486.69	1.062.265.021,67			DEL SALDO PATRIMONIALE le risultante dalla parte attiva le ricultante dalla narta passeiva
Variazioni avvenute durante l'esercizio 2011	+ i.	,82 12.951.245.593,02 13.341.173.824,48	,84 18.846.550,09 23.831.452,20	88 47.564.102,62 66.336.458,24	,54 13.017.656.246,23 13.431.341.734,92	.54	- 413.685.488,69	1.062.265.021,67		,21 272.284.118,88	

SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2011

-1.748.234.629,24

Capo II

Allegati al rendiconto generale

ART. 3.

Relazione illustrativa

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera a), e comma 1-bis, della legge n 36/2001, è approvata la relazione illustrativa al rendiconto generale di cui all'allegato C, comprensiva degli altri allegati di cui all'art. 43, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge regionale n. 36/2001.

Art. 4.

Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è approvato l'allegato D alla presente legge, che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari effettivamente sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 giugno 2012.

Firenze, 18 giugno 2012

ROSSI

(Omissis).

12R0451

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2012, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «CSPO»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 27 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

IA SEGUENTE IEGGE: (Omissis)

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 3/2008

- 1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica «CSPO»), è aggiunto il seguente:
- «1-bis. Nell'ambito della rete oncologica toscana di cui all'art. 1-bis, FISPO costituisce la struttura di riferimento a livello regionale per quanto concerne gli aspetti epidemiologici e di sorveglianza in campo oncologico, nonché per gli aspetti diagnostici correlati agli screening istituzionali.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 3/2008

- 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 3/2008 è inserito il seguente:
- «Art. 1-bis (La rete oncologica toscana e l'Istituto toscano tumori (ITT)). 1. La rete oncologica toscana è costituita dal complesso delle attività di diagnosi, cura, prevenzione e ricerca in campo oncologico, svolte dagli enti e dagli organismi del servizio sanitario regionale.
- 2. La rete oncologica è rappresentata e coordinata dall'Istituto toscano tumori (ITT), di cui all'art. 43, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
- 3. L'ISPO mette a disposizione della direzione dell'ITT la sede ed il personale di supporto amministrativo.
- 4. L'ITT, attraverso le proprie strutture, assicura all'ISPO il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di valutazione negli ambiti di ricerca di base e traslazionale.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2008

- 1. L'art. 2 della legge regionale n. 3/2008 è sostituito dal seguente:
- «Art. 2 *(Attività dell'ISPO).* 1. Sono attività istituzionali dell'ISPO:
- a) la ricerca, la valutazione e la sorveglianza epidemiologica, la promozione e realizzazione di progetti di intervento nel campo della prevenzione primaria in ambito oncologico, sia nella popolazione generale che in sottogruppi a rischio specifico;
- b) la ricerca, la valutazione epidemiologica e dell'appropriatezza delle tecnologie Health Technology Assessment (HTA), la definizione dei percorsi diagnostici nel campo della prevenzione secondaria in ambito oncologico e la promozione e realizzazione di programmi di screening oncologico;
- c) l'organizzazione, l'esecuzione, il monitoraggio delle procedure diagnostiche conciate agli screening istituzionali;
- d) la centralizzazione delle attività diagnostiche correlate agli screening oncologici effettuati sul territorio regionale;
- e) la prevenzione terziaria con specifico riferimento al follow-up, al sostegno psicologico ed alla riabilitazione dei pazienti oncologici;
- f) la gestione del registro toscano tumori, del registro di mortalità regionale, nonché la gestione delle mappe di rischio oncogeno e la gestione del centro operativo regionale (COR) per i tumori professionali;
- g) la sorveglianza epidemiologica relativa agli aspetti di stile di vita, incluse le abitudini alimentari e voluttuarie e i livelli di attività fisica, le esposizioni ambientali e occupazionali e gli aspetti socio-economici collegati;
- h) la sperimentazione clinica riconducibile alle attività complessive dell'ISPO, compresa quella relativa a farmaci utilizzabili nella chemioprevenzione.
- 2. Le finalità delle attività di cui al comma 1, sono da considerarsi di rilevante interesse pubblico.

— 22 –



- 3. L'ISPO effettua, inoltre, attività ambulatoriali e di laboratorio diagnostiche e specialistiche.
- 4. L'ISPO svolge attività di ricerca anche attraverso la partecipazione a bandi di ricerca europei. Svolge, inoltre, attività di aggiornamento professionale nell'ambito della prevenzione oncologica per le aziende del servizio sanitario regionale e nazionale.
- 5. Per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali l'ISPO può accedere alle banche dati della Regione, delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale.
- 6. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *g*), l'ISPO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte della Regione Toscana o tramite interconnessione, ove indispensabile, con le banche dati regionali. Tali dati, privati degli elementi identificativi diretti, sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l'origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
- 7. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, l'ISPO acquisisce i dati necessari, pertinenti e non eccedenti, tramite comunicazione da parte delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o tramite interconnessione, ove indispensabile, con le loro banche dati. Tali dati individuali sono quelli idonei a rivelare lo stato di salute attuale e pregresso, e, se necessario, l'origine etnica, la vita sessuale degli assistiti dal servizio sanitario regionale e lo stato di salute relativo ai loro familiari. Le operazioni di trattamento consentite sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione.
- 8. L'acquisizione dei dati di cui ai commi 6 e 7, da parte dell'ISPO, avviene a seguito di sua richiesta e può essere regolata da apposita convenzione.
- 9. L'accesso ai dati e il trattamento dei dati di cui ai commi 5, 6 e 7, sono effettuati dall'ISPO nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2008

- $1.\,L'art.\,3$ della legge regionale n. 3/2008 è sostituito dal seguente:
 - «Art. 3 (Organi). 1. Sono organi dell'ISPO:
 - a) il direttore generale;
 - b) il collegio sindacale.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3/2008

- 1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2008 è sostituita dalla seguente:
 - «b) la prima convocazione del collegio sindacale;».
- 2. La lettera h) del comma 3 dell'art. 5 'della legge regionale n. 3/2008 è abrogata.

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 3/2008

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008, sono aggiunte le parole: «nell'ambito degli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'art. 40-bis, comma 1, della legge regionale n. 40/2005.».

— 23 -

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2008

1. L'art. 7 della legge regionale n. 3/2008 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 3/2008

- 1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2008 è aggiunta la seguente:
- «e-bis) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca e tecnico amministrative.».
- 2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2008 è inserito il seguente:
- «1-bis. Il regolamento può prevedere che il direttore generale, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), sia coadiuvato da un direttore scientifico e da un direttore amministrativo.».
- 3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2008 è inserito il seguente:
- «1-ter. Il direttore amministrativo è nominato dal direttore generale dell'ISPO ai sensi dell'art. 106 della legge regionale n. 40/2005 ed il relativo rapporto di lavoro è regolato ai sensi dell'art. 106-bis della stessa legge regionale n. 40/2005.».
- 4. Dopo il comma 1-ter dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2008 è inserito il seguente:
- «1-quater. L'incarico di direttore scientifico è conferito con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in ambiti correlati alle funzioni istituzionali dell'istituto, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).».
- 5. Dopo il comma 1-*quater* dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2008 è aggiunto il seguente:
- «1-quinquies. Il regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento dell'incarico di direttore scientifico.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2008

- 1. L'art. 11 della legge regionale n. 3/2008 è sostituito dal seguente:
- «Art. 11 (Finanziamento). 1. Il finanziamento dell'ISPO è costituito:
- a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
- b) dai corrispettivi per le convenzioni che l'ISPO stipula con le aziende unità sanitarie locali per la realizzazione dei programmi di screening oncologico;
- c) dai corrispettivi per le prestazioni di laboratorio ambulatoriale diagnostiche e specialistiche effettuate a favore dei cittadini toscani e degli altri aventi diritto;
- d) dalle risorse trasferite dalla Regione per il supporto amministrativo dell'ITT;
- e) dalle risorse trasferite dalla Regione per la realizzazione di programmi di ricerca sanitaria finalizzata di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge n. 2 ottobre 1992, n. 421);
- f) dalle risorse derivanti dalla partecipazione a bandi di ricerca europei:
- g) dalle risorse derivanti da lasciti e donazioni di privati, associazioni, aziende, imprese, società, enti pubblici e privati.».



Art 10

Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 3/2008

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 3/2008 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Centralizzazione delle procedure diagnostiche). — 1. Il processo di centralizzazione su base regionale della fase diagnostica delle procedure correlate agli sereening istituzionali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), avviene presso l'ISPO progressivamente secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 giugno 2012.

Firenze, 19 giugno 2012

ROSSI

(Omissis)

12R0452

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2012, n. 33.

Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di Fidi Toscana S.p.A. Abrogazione delle leggi regionali nn. 32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, 25/1992, 41/1997 e 37/2009; abrogazione parziale delle leggi regionali nn. 3/2000, 14/2002, 58/2003, 71/2004, 64/2006; abrogazione parziale e modifiche alla legge regionale 65/2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 30 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

(Omissis)

Art. 1.

Trasformazione di Fidi Toscana S.p.A.

- 1. La Regione Toscana sostiene e persegue la trasformazione di Fidi Toscana S.p.A., costituita con legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.), per la ridefinizione delle funzioni relative all'attività di esercizio di credito, in particolare al rilascio di garanzie e di impegni di firma, ed alle attività consentite agli organismi vigilati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
- 2. La Giunta regionale è autorizzata a confermare la partecipazione della Regione Toscana a Fidi Toscana S.p.A. in conformità all'art. 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

Art 2

Dismissione delle funzioni non inerenti all'esercizio del credito

- 1. Ai fini di cui all'art. 1, la Regione Toscana sostiene e persegue la dismissione da parte di Fidi Toscana S.p.A. delle funzioni non inerenti all'esercizio del credito.
- 2. Fidi Toscana S.p.A. svolge in via transitoria le funzioni di cui al comma 1, in essere all'entrata in vigore della presente legge, fino al completamento della loro dismissione.

Art. 3.

Modifiche all'art. 138-quater della legge regionale n. 65/2010

- 1. Il comma 2 dell'art. 138-quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), è sostituito dal seguente:
- «2. Ai fini del comma 1, la Regione Toscana, tramite la propria struttura operativa, realizza interventi per la riconversione delle aree di cui al comma 1, e per l'insediamento di nuove imprese, anche tramite l'acquisizione delle aree stesse.».

Art. 4.

Abrogazioni

- 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana S.p.A.);
- b) legge regionale 7 febbraio 1983, n. 9 (Modifiche alla legge regionale n. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);
- c) legge regionale 26 novembre 1984, n. 69 (Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 «Istituzione Società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A. per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione. Modifiche ed integrazioni»);
- d) legge regionale 21 aprile 1986, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 32/1974 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);
- e) legge regionale 26 maggio 1992, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 32/1974 e successive modifiche ed integrazioni costitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);
- f) legge regionale 5 giugno 1997, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana S.p.A.);
- g) art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000-2002);
- h) legge regionale 24 aprile 2002, n. 14 (Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 «Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.» e legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 «Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole». Modifiche), ad eccezione dell'art. 3;
- i) art. 18 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 (Legge finanziaria per l'anno 2004);
- *j)* art. 26 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 71 (Legge finanziaria per l'anno 2005);
- *k)* art. 19 e art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007);
- *l)* legge regionale 17 luglio 2009, n. 37 (Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana S.p.a.);
- *m)* il comma 3 dell'art. 138-*quater* della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).



Art 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2012.

Firenze, 30 giugno 2012

ROSSI

(Omissis)

12R0453

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 24 gennaio 2012, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 5 del 7 febbraio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

На адоттато

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Емана

IL SEGUENTE REGOLAM ENTO

Art. 1.

Sostituzione della rubrica del capo II, del titolo IX del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 relativo al «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale» e successive modifiche).

1. La rubrica del capo II del titolo IX del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche, è sostituita dal seguente:

«Capo II

Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 438 del regolamento regionale n. 1/2002

1. L'art. 438 del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 438 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). — 1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il funzionamento e l'organizzazione del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato comitato, in attuazione dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganiz-

— 25 -

zazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 439 del regolamento regionale n. 1/2002

- $1.\,L'art.\,439$ del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:
- «Art. 439 (Composizione). 1. I membri del comitato sono nominati dal Presidente della Regione tra i soggetti che abbiano maturato esperienza ed acquisito professionalità nelle materie concernenti le pari opportunità, il «mobbing» ed il contrasto alle discriminazioni. Il comitato è composto:
- a) dal presidente, scelto tra gli appartenenti all'amministrazione regionale con comprovata esperienza maturata in organismi analoghi o nell'esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale;
- b) dai componenti effettivi designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e da un pari numero di dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, per i casi di assenza dei titolari, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
- c) dal responsabile della specifica struttura di supporto di cui all'art. 441, comma 3, quale membro di diritto del comitato, in rappresentanza dell'ente;
- 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale, senza diritto di voto, e, in sua assenza, dal suo supplente;
- 3. Il vice presidente del comitato è designato dal presidente del comitato stesso, e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
- 4. L'attività svolta in qualità di componente effettivo e di supplente, nonché, di segretario, è considerata attività di servizio a tutti gli effetti.
- Il componente del comitato che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive, viene considerato decaduto e viene richiesta la sua sostituzione.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 441 del regolamento regionale n. 1/2002

- $1.\ L'art.\ 441$ del regolamento regionale n. 1/2002 è sostituito dal seguente:
- «Art. 441 (Compiti). 1. Il comitato, svolge compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito della tutela delle pari opportunità, del benessere lavorativo. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:
- a) effettua, con specifico riferimento alla realtà regionale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, anche alla luce dell'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione dell'unione europea;
- b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini ed, in generale, la pari dignità delle persone nei luoghi di lavoro e promuove la diffusione di elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità, anche in collaborazione con l'ufficio del consigliere di parità regionale di cui all'art. 446-bis:
- c) promuove interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
- d) propone iniziative dirette a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali morali o psicologiche nei luoghi di lavoro, anche attraverso lo svolgimento di indagini di clima e ad attività di studio del fenomeno nonché azioni volte alla diffusione ed alla conoscenza del codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali di cui all'allegato S;



- e) formula proposte di piani di azioni, interventi e progetti, anche volti all'attuazione di specifiche direttive comunitarie, nelle materie concernenti le pari opportunità, le discriminazioni in genere, nonché su ogni altra azione volta a favorire condizioni di benessere organizzativo;
- *f*) formula proposte nelle materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa, in particolare:
- 1) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
- 2) progressioni di carriera, flessibilità degli orari di lavoro e congedi;
- 3) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui l'amministrazione è tenuta a valutare, anche nell'attribuzione di incarichi e funzioni più qualificate;
- 4) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
- g) svolge attività di studio del fenomeno del «mobbing» e pone in essere misure volte alla prevenzione od alla delimitazione delle conseguenze del fenomeno stesso, anche attraverso attività di ascolto, orientamento e di prima assistenza nei confronti del personale dipendente regionale. Per le suddette finalità, il comitato trasmette periodicamente al datore di lavoro, dati ed informazioni relativi all'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- h) redige, entro il 30 marzo di ciascun anno, una relazione riferita all'anno precedente sull'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche, che tenga conto, inoltre, dei dati forniti dall'amministrazione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e della relazione redatta ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 recante «Misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche». La relazione annuale è trasmessa ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionali, nonché al personale dirigente dell'amministrazione regionale;
- *i)* assolve, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001, ad ogni altra incombenza già di competenza del comitato regionale per le pari opportunità.
- 2. Gli effetti delle iniziative di cui al comma 1, assunte in sede di negoziazione decentrata, formano oggetto di valutazione da parte del comitato, che elabora e diffonde uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile per categorie e profili professionali, anche in relazione alle assunzioni, alla formazione e promozione professionale, ai passaggi di categoria e alla progressione economica all'interno della categoria, nonché alla retribuzione complessiva di fatto percepita.
- 3. Il comitato si avvale per l'attività tecnico-amministrativa di una struttura di supporto operante all'interno della direzione regionale competente in materia di pari opportunità.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 443-bis nel regolamento regionale n. 1/2002

- 1. Dopo l'art. 443 del regolamento regionale n. 1/2002, è inserito il seguente:
- «Art. 443-bis (Informazione e formazione). 1. La struttura del datore di lavoro, nell'ambito delle competenze attribuite in materia di formazione del personale, assume iniziative e programma interventi per sensibilizzare tutti i dipendenti sulle problematiche di cui alle presenti disposizioni, in conformità agli orientamenti definiti dagli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).».

Art 6

Inserimento dell'art. 444-bis nel regolamento regionale n. 1/2002

- 1. Dopo l'art. 444 del regolamento regionale n. 1/2002, è inserito il seguente:
- «Art. 444-bis (Collaborazione con altri organismi). 1. Nello svolgimento dei propri compiti, il comitato si avvale della collaborazione di altri organismi, secondo le modalità indicate dalla direttiva dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le pari opportunità del 4 marzo 2011 concernente le "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", ed in particolare collabora con:
- a) il consigliere nazionale di pari opportunità, prevista dall'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001;
- b) l'Ufficio Nazionale Antidisctiminazioni Razziali (UNAR), istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per tutte le azioni ascrivibili all'ambito delle discriminazioni per razza o provenienza etnica;
- c) gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), previsti dall'art. 14 del decreto legislativo 27 dicembre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).».

Art. 7.

Abrogazioni

1. Il capo III del titolo IX e gli articoli da 447 a 451 del regolamento regionale n. 1/2002 sono abrogati.

Art. 8.

Disposizione di coordinamento

1. I riferimenti contenuti nel regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni relativi al comitato per le pari opportunità ed al Centro anti-mobbing sono da intendere riferiti al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni di cui all'art. 438 del regolamento regionale n. 1/2002, come modificato dal presente regolamento.

Art. 9.

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.
- Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 24 gennaio 2012

POLVERINI

12R0461

— 26



REGOLAMENTO REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 2.

Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

На адоттато

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAM ENTO:

Art. 1.

Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) stabilisce, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l'espletamento dei controlli.
- 2. In attuazione dell'art. 27, comma 2, lettera *a*), della l.r. 21/2009, nell'ottica di uno snellimento delle procedure e del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, il presente regolamento, disciplina, altresì, un sistema informatizzato denominato S.I.T.A.S. (Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche) che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti e sportello unico per l'edilizia, ed il cui funzionamento è disciplinato da un apposito manuale operativo.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, i provvedimenti dell'amministrazione, le richieste e la documentazione prevista dal presente regolamento sono firmate digitalmente rispettivamente dai funzionari e dirigenti competenti nonché dai soggetti e professionisti interessati, ai sensi degli articoli 21 e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modificazioni e delle norme attuative dello stesso Codice. Le richieste e la documentazione di cui al presente comma sono trasmesse in formato pdf attraverso accesso web al sistema informatizzato, con l'utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi degli articoli 6 e 45 del citato Codice nonché dell'ulteriore normativa vigente in materia.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione sismica

- 1. Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
- 2. La domanda di autorizzazione sismica di cui al comma 1, redatta secondo gli allegati A e B al presente regolamento e il progetto esecutivo, conforme all'art. 33, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2004, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), sono inviati informaticamente alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture ed allo sportello unico per l'edilizia dai professionisti

— 27 -

- indicati dall'art. 93, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, unitamente alla relazione geologica e di modellazione sismica, nonché, per le opere non soggette a controllo, all'atto di asseverazione, firmato dal progettista, per l'attestazione che l'opera rientra tra le categorie indicate all'art. 4, comma 1 e dal geologo, per l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2.
- 3. La verifica formale della completezza della documentazione trasmessa ai sensi del comma 2 è assolta, sulla base delle dichiarazioni rese dai progettisti nella compilazione della domanda, dalla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, che si riserva, in ogni caso, la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità dei dati inseriti nel sistema informatico.
- 4. Alle varianti si applica la medesima procedura prevista dal presente regolamento per il progetto principale.
- 5. In riferimento agli abitati da consolidare, la procedura prevista dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 3.

Progetti sottoposti a controllo. Commissione di sorteggio e commissioni sismiche

- 1. Sulle domande di autorizzazione sismica pervenute mensilmente ai sensi dell'art. 2, la Commissione sismica di cui al comma 5 effettua un controllo su un campione sorteggiato nella misura del:
 - a) 15 % nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B;
 - b) 5% nelle zone sismiche classificate 3A e 3B.
- 2. Il sorteggio di cui al comma 1 è effettuato mediante una procedura informatica, da un'apposita commissione di sorteggio, istituita presso la direzione regionale competente in materia di infrastrutture, entro la prima decade di ogni mese successivo a quello della presentazione della domanda. L'esito del sorteggio è reso noto agli interessati entro e non oltre i successivi cinque giorni.
- 3. La commissione di sorteggio di cui al comma 2, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, è validamente costituita con la maggioranza dei componenti designati, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti ed è composta da:
- a) il direttore regionale competente in materia di infrastrutture con funzioni di presidente, o suo delegato;
- b) i dirigenti delle aree del genio civile regionale, o loro delegati;
- c) un ingegnere, un architetto, un geologo, un geometra, un dottore agronomo o forestale, un perito agrario, un perito industriale edile designati dai rispettivi consigli nazionali tra gli iscritti nell'ambito della Regione;
- d) un segretario individuato tra i dipendenti della direzione regionale competente in materia di infrastrutture.
- 4. I progetti di opere pubbliche e quelli relativi alle opere da realizzare con finanziamento pubblico, ad eccezione di quelli previsti all'art. 4, ivi comprese la sopraelevazione e i progetti di adeguamento sismico di strutture esistenti, nonché di opere relative a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, sono soggetti direttamente al controllo senza il sorteggio di cui al comma 1.
- 5. Al controllo dei progetti estratti ai sensi del comma 1 e dei progetti di cui al comma 4, previa istruttoria dell'area del genio civile competente, provvede un'apposita commissione denominata commissione sismica, istituita presso ciascuna area del genio civile regionale.
- 6. La commissione sismica di cui al comma 5, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti, si esprime con la maggioranza assoluta dei presenti ed è composta da:
- a) il dirigente dell'area con funzioni di presidente o suo delegato;
- b) almeno tre funzionari tecnici dell'area designati dal dirigente dell'area del genio civile;
- c) un geologo, funzionario della struttura regionale competente in materia geologica, designato dal direttore regionale competente in materia di ambiente;



- d) un segretario designato dal dirigente dell'area del genio civile tra il personale della stessa area.
- 7. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di cui ai commi 2 e 5 non è riconosciuta alcuna indennità ai membri appartenenti all'amministrazione regionale, mentre per i membri esterni è corrisposto il solo gettone di presenza, calcolato ai sensi della normativa vigente in materia.
- 8. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento, fermo restando che per le opere relative a strutture strategiche o rilevanti ai fini della protezione civile, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, è obbligatoria l'analisi di risposta sismica locale.

Art. 4.

Progetti non sottoposti a controllo

- 1. Non sono sottoposti al controllo di cui all'art. 3 i progetti relativi alle seguenti opere, purchè soddisfino anche le condizioni indicate al
- a) nuovi edifici di civile abitazione non di uso pubblico e relative pertinenze con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale;
 - b) totem e torri faro fino a 15 m di altezza;
- c) stalle, fienili e locali agricoli con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale;
- d) rimesse e depositi con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale e relative pertinenze;
- e) muri di sostegno fino ad altezza massima di 3,50 metri compresa la fondazione;
- f) tombe e cappelle gentilizie fino ad altezza massima fuori terra di 5,00 m;
 - g) cabine elettriche;
- h) pensiline esterne in legno o metallo, pergolati con struttura in legno o metallo, scoperti o coperti da orizzontamenti amovibili di altezza inferiore a 3,50 m, tettoie con altezza massima pari a 3,50 m in legno o metallo con fondazione superficiale, loggiato con struttura portante in legno o metallo;
- *i)* coperture di scale esterne con struttura in legno o metallo, aperture di un solaio di interpiano per passaggio scale e su solai di copertura per realizzazione di presa di luce, rampe pedonali comprese quelle necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, recinzioni, ingressi carrabili o pedonali con altezza totale superiore a 1 m e inferiore a 3,50 m;
- l) impianti per produzione di acqua calda e/o fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato il cui peso non ecceda 1,5 kN/mq, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo di intervento locale o di miglioramento;
- m) piscine interrate ad uso privato, compresi locali tecnologici, di altezza massima pari a 3,50 m compresa la fondazione;
- *n)* pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra con pali, di altezza massima pari a 3,50 m dal piano di campagna, non costituenti impianti di produzione di energia elettrica a media o alta tensione;
- o) chioschi ed edicole poggianti direttamente a terra o con fondazione di tipo superficiale;
- *p)* vani tecnici isolati interrati di altezza interna massima 3,50 m; soppalchi interni al piano terra con struttura portante indipendente;
- q) insegne e cartellonistica di superficie massima superiore a mq 6 e fino a 20 mq, pannelli fono assorbenti e relative strutture di sostegno con altezza massima pari a 3,50 m, compresi i sostegni;
- r) serbatoi e cisterne prefabbricate; silos in acciaio su fondazioni superficiali provvisti di certificazioni del produttore con altezza massima pari a 5,00 m, con esclusione di quelli contenenti materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi per l'ambiente.
- 2. I progetti delle opere di cui al comma 1 non sono sottoposti al controllo purché soddisfino contemporaneamente anche le seguenti caratteristiche:
- a) in relazione alla morfologia del sito, se trattasi di terreni con pendenza minore o uguale a 15° e con strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con la struttura dell'opera;

— 28 -

- b) in relazione alla geologia del sito, se trattasi di terreni geologicamente stabili in cui non siano già evidenti e accertate una delle seguenti condizioni geologiche:
 - 1) zone suscettibili a liquefazione;
 - 2) zone in subsidenza o cedimenti differenziali del terreno;
- zone suscettibili di amplificazione sismica o suscettibili di instabilità definite da studi validati dall'Ufficio Geologico e Sismico Regionale;
 - 4) zone in frana e/o dissesto;
- 5) zone a rischio R3 o R4 per i Piani delle Autorità di Bacino competenti.
- 3. Per i progetti di cui al comma 1, alla domanda di autorizzazione sismica e alla documentazione di cui all'art. 2, comma 2, è allegato, altresì, l'atto di asseverazione firmato dal progettista dell'opera, per l'attestazione che la stessa rientra tra le categorie indicate al comma 1 e dal geologo, per l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
- 4. Per le opere di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, deve essere obbligatoriamente allegata anche la relazione geologica; negli altri casi in cui è possibile omettere la relazione geologica, l'omissione stessa deve essere asseverata congiuntamente dal progettista e dal geologo.
- 5. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire per i progetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1, per i quali è obbligatoria la relazione geologica, sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento.
- L'area del genio civile competente si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione in corso d'opera su quanto asseverato dal progettista.

Art. 5.

Autorizzazione sismica e adempimenti per l'inizio lavori

- 1. L'autorizzazione sismica, di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 è rilasciata con provvedimento del dirigente dell'area del genio civile competente, su parere della commissione sismica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data del sorteggio.
- 2. Per i progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non estratti, la direzione regionale competente in materia di infrastrutture rilascia un'attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.
- 3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai progetti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 78, 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
- 4. Per i progetti non sottoposti al controllo disciplinati dall'art. 4, alla presentazione della domanda di autorizzazione sismica, la direzione regionale competente in materia di infrastrutture rilascia attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.
- 5. A seguito del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica, l'inizio dei lavori deve essere comunicato allo sportello unico per l'edilizia e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, con la sottoscrizione del proprietario, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché con la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d'opera.
- 6. L'inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al comma 5, deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica ovvero dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale, qualora lo stesso sia acquisito successivamente alla data dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica. La relativa ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori.
- 7. L'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica è rinnovabile con le medesime modalità indicate all'art. 2.



Art 6

Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica

- 1. Non sono soggette all'autorizzazione sismica di cui all'art. 2 le seguenti categorie di interventi:
- a) opere temporanee, rimovibili di cantiere o per esposizione, baracche di cantiere e gru, ponteggi provvisionali con vita nominale inferiore a due anni:
- b) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l'aumento del loro stato tensionale;
- c) interventi su tamponature che non alterino la rigidezza del telaio né aumentino sensibilmente i carichi;
- d) realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che non interessino elementi strutturali, di manti di copertura o lastrici, di ringhiere, cancelli mobili e barriere di protezione e recinzione con altezza massima di 1 m senza funzione di sostegno; solette e pavimentazioni appoggiate a terra; gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale ad un metro;
- e) arredi interni e scaffalature; controsoffitti leggeri; chiusure con infissi di porticati e logge;
- *f)* sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
- g) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni;
- *h*) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile; prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container;
- i) cartelloni e insegne, di superficie inferiore a 6 mq, non rientranti nella categoria asseverabile di cui all'art. 4, comma 1, lettera q);
- l) serre e serre solari a un piano con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni:
- *m)* piccole costruzioni, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3 metri;
- *n)* strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad autorizzazione delle competenti commissioni; impianti di illuminazione pubblica e privata;
- o) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purché non interagenti con la stabilità dei versanti; fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1 m;
- p)rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose senza ancoraggi profondi.

Art. 7.

Controllo successivo all'ultimazione dei lavori

- 1. Il controllo successivo all'ultimazione dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di rispondenza di cui all'art. 9, è effettuato dal responsabile del procedimento o dal funzionario incaricato dell'area del genio civile regionale su un campione sorteggiato nella misura del 5 % su tutte le opere ultimate, con esclusione delle opere già soggette al controllo obbligatorio di cui all'art. 3, comma 4.
- 2. Il sorteggio previsto dal comma 1 è effettuato dalla commissione di sorteggio di cui all'art. 3, comma 2, con le stesse modalità previste dall'art. 3 medesimo.

Art. 8.

Responsabilità

1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici ed ai vincoli strutturali indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e ai decreti interministeriali previsti dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica in materia di edilizia antisismica, nonché della completezza e veridicità dei dati immessi nel sistema informatico.

— 29 -

- 2. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, sono responsabili della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualità dei materiali impiegati.
- 3. Il collaudatore in corso d'opera, nominato al momento della comunicazione di inizio lavori a cura e spese del committente, tra i professionisti indicati dall'art. 93, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e iscritto al proprio albo professionale da almeno dieci anni, è tenuto alla verifica della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire espressamente nella relazione di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato nei casi in cui l'opera non sia stata estratta ai fini del controllo successivo all'ultimazione dei lavori previsto dall'art. 7.

Art. 9.

Relazione di fine lavori, certificato di rispondenza e certificato di collaudo

- 1. La relazione di fine lavori, prevista dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, è redatta dal direttore dei lavori e trasmessa dal medesimo attraverso il sistema informatico alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture e allo sportello unico per l'edilizia.
- 2. Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, solo per le opere previste dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, è rilasciato dal responsabile del procedimento o dal funzionario incaricato dell'area del genio civile regionale, nei casi in cui la stessa area abbia proceduto al controllo successivo all'ultimazione dei lavori per le opere previste dall'art. 7.
- 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2 e per tutte le opere, il certificato di rispondenza è sostituito dal certificato di collaudo previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, completo della dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato.
- 4. Il certificato di collaudo, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, è redatto per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi tipologia strutturale.

Art 10

Progetti di adeguamento statico e sismico

1. I progetti di adeguamento statico nonché quelli di adeguamento sismico, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture, nonché le procedure per il rilascio dei certificati di idoneità statico/sismica sono disciplinati dall'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), ferme restando le modalità di trasmissione attraverso il sistema informatizzato previste dall'art. 1, comma 3, e il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito.

Art. 11.

Repressione delle violazioni e sanatoria

- 1. I soggetti di cui all'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, incaricati della vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, appena accertato un fatto costituente violazione alle vigenti norme sismiche, ai sensi dell'art. 96 del citato D.P.R., compilano processo verbale trasmettendolo al comune e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
- 2. Il dirigente dell'area genio civile regionale competente trasmette, in conformità a quanto previsto dall'art. 96, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, il processo verbale con le sue deduzioni all'autorità giudiziaria competente, allo sportello unico per l'edilizia e al proprietario, specificando, qualora sussistano i presupposti per procedere in sanatoria, le modalità per adeguare l'opera alla normativa antisismica.



- 3. Il proprietario, in conformità a quanto previsto dall'allegato A al presente regolamento, può formulare controdeduzioni alle deduzioni di cui all'art. 96, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, presentando un progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica, tramite le procedure stabilite nell'art. 2 del presente regolamento.
- 4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame da parte della commissione sismica di cui all'art. 3, comma 5, si esprime in merito alle controdeduzioni di cui al comma 3 e, in caso positivo, trasmette alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, allo sportello unico per l'edilizia, al proprietario ed alla autorità giudiziaria competente, l'approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica. Il rilascio del provvedimento in sanatoria è in ogni caso subordinato all'esito del procedimento penale.
- 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto disposto dalla parte II, capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

Art. 12.

Diritti di segreteria

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica e per le altre attività disciplinate dal presente regolamento è prevista la corresponsione di diritti di segreteria la cui quantificazione e la relativa modalità di versamento è determinata con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) e successive modifiche.

Art. 13. *Abrogazioni*

1. Ai sensi della legge regionale 21/2009 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della l.r. 4/1985.

Art. 14.

Disposizioni finali e transitorie

- 1. Fino alla realizzazione e alla relativa messa a regime del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 2, continua a trovare applicazione anche la trasmissione cartacea della documentazione relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica in conformità alla vigente normativa.
- 2. I progetti presentati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, rimangono disciplinati dalla normativa vigente in materia di autorizzazione sismica prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. La direzione regionale competente in materia di infrastrutture cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.
- Con provvedimento del direttore regionale competente in materia di infrastrutture è approvata ulteriore modulistica di attuazione del presente regolamento.
- Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 7 febbraio 2012

POLVERINI

(Omissis)

12R0462

REGOLAMENTO REGIONALE 7 febbraio 2012, n. 3.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 9 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 14 febbraio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

На адоттато

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAM ENTO:

Art 1

Modifica all'art. 20 del r.r. 1/2002

1. Il numero 5) della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 20 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «5) Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione:».

Art 2

Modifica all'allegato B al r.r. 1/2002

1. All'allegato B al r.r. 1/2002, nell'ambito del Dipartimento Programmazione economica e sociale, la denominazione e la declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Formazione e lavoro» sono sostituite dalle seguenti:

«Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione Assicura il supporto ai sistemi dei servizi per il lavoro e la formazione e in particolare:

programma e coordina le politiche attive del lavoro;

organizza il sistema regionale dei servizi per il lavoro e per l'orientamento, garantendo le funzioni di indirizzo e coordinamento degli stessi;

organizza e gestisce il sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro;

svolge funzioni di supporto amministrativo all'osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione:

coordina le attività connesse al sistema informativo lavoro, formazione e orientamento;

svolge attività di monitoraggio e di valutazione del sistema dei servizi per il lavoro;

garantisce il supporto per la gestione dei sistemi informativi;

attua lo sviluppo di reti, partenariati transnazionali in materia di politiche per il lavoro;

fornisce assistenza tecnico-giuridica ai centri per l'impiego provinciali nonché la collaborazione per la formazione e gestione dell'elenco del personale in disponibilità di cui all'art. 34 del d.lgs. 165/2001.

Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione dei contesti produttivi in termini di buona occupazione e in particolare:

realizza e coordina iniziative di promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e dell'autoimpiego;

favorisce l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, anche attraverso la gestione della borsa lavoro regionale;

realizza azioni per valorizzare l'apprendimento diretto delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei lavoratori nei contesti produttivi e per il riconoscimento della valenza educativa e formativa delle esperienze di lavoro;

realizza azioni per l'emersione del lavoro non regolare e la promozione della sicurezza;

— 30 –



individua interventi di analisi, sviluppo e aggiornamento del patrimonio di professionalità e di competenze per favorirne il rafforzamento e l'innovazione nonché la mobilità dei lavoratori anche in ambito internazionale;

organizza i sistemi di formazione in apprendistato, in coerenza con la normativa nazionale e con le disposizioni regionali vigenti;

incentiva lo sviluppo e la qualità dell'occupazione mediante la diffusione della responsabilità sociale delle imprese e la creazione di nuove attività imprenditoriali socialmente responsabili;

attua, in coerenza con la normativa vigente in materia, i sistemi di promozione dei tirocini;

promuove e definisce azioni programmatiche per la tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro;

svolge interventi di sostegno e tutoraggio di specifiche politiche regionali in materia di lavoro, quali, in particolare, le politiche per il lavoro non regolare, gli interventi per il reddito sociale di inserimento e le politiche di genere;

garantisce il supporto tecnico-consulenziale ed operativo di carattere specialistico, nel campo dell'incontro domanda offerta e nelle politiche attive del lavoro.

Svolge le attività di competenza regionale finalizzate alla valorizzazione del capitale umano per l'implementazione della coesione sociale e in particolare:

organizza e promuove iniziative di orientamento, formazione e di inserimento e reinserimento lavorativo delle persone in condizione di svantaggio:

cura l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili, tenendo conto delle residue capacità lavorative, come riconosciute ai sensi della normativa vigente:

organizza e coordina gli interventi connessi alle crisi aziendali ed all'attuazione di politiche attive per il lavoro, il reinserimento dei soggetti espulsi o a rischio di espulsione dal mondo del lavoro, la definizione di nuove soluzioni occupazionali;

promuove azioni per la prevenzione delle crisi aziendali e dei processi di espulsione dal mondo del lavoro;

promuove la diffusione delle condizioni di parità e della cultura delle pari opportunità sul territorio regionale;

promuove lo sviluppo e la qualità della formazione professionale per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, dell'alta formazione, della formazione in azienda e della formazione continua;

organizza e coordina azioni di sensibilizzazione e comunicazione in materia di mercato del lavoro;

cura gli aspetti normativi, il monitoraggio e la valutazione dell'impatto delle politiche per il lavoro.

Cura il raccordo istituzionale e dei sistemi di governance e in particolare:

garantisce il supporto alle funzioni regionali di raccordo, consultazione, concertazione istituzionale e sociale;

organizza e gestisce il catalogo delle competenze e dei profili professionali, ne garantisce l'aggiornamento e l'utilizzo da parte del sistema regionale del lavoro, della formazione e dell'orientamento, al fine della certificazione delle competenze e della progettazione di interventi di politica attiva del lavoro e formativi quali, in particolare, tirocini, apprendistato, borse lavoro;

elabora gli atti programmatici in ordine agli interventi nell'ambito degli obbiettivi strategici stabiliti dall'Unione Europea e cura le attività connesse al negoziato relativo al Fondo Sociale Europeo(FSE);

assicura l'unitarietà di azione e il coordinamento delle attività svolte dagli enti intermedi cofinanziati dal FSE Ob. 2;

rappresenta l'Autorità di gestione del POR FSE Ob. 2 ed assicura l'esercizio delle funzioni previste dai regolamenti comunitari in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del Fondo e dei relativi cofinanziamenti;

assicura il raccordo con altri strumenti comunitari e con enti e organismi europei, nazionali e locali, anche al fine di promuovere e attuare l'utilizzo integrato dei fondi strutturali;

promuove e definisce progetti europei di settore;

cura il raccordo con i programmi a carico di altri fondi comunitari e nazionali; - promuove e coordina interventi di carattere interregionale e transnazionale;

svolge attività di elaborazione e attuazione di progetti comunitari nelle materie di competenza.».

Art. 3.

Agenzia regionale Lazio Lavoro

- 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012), dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Agenzia regionale Lazio lavoro è soppressa e ad essa subentra, svolgendone le relative funzioni, la Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione. Alla stessa data sono adottati gli atti di organizzazione per l'assegnazione del personale di cui all'art. 10, comma 12, della 1.r. 19/2011.
- 2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 10, comma 13, della 1.r. 19/2011, è abrogato il regolamento regionale 22 agosto 2008, n. 13 (Disciplina dell'Agenzia regionale Lazio lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 "Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti").
- 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adottati gli atti di organizzazione per il riordino delle strutture organizzative di base in cui è articolata la Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione.

Art. 4.

Disposizione di coordinamento

1. I riferimenti contenuti nel r.r. 1/2002 e successive modificazioni relativi alla Direzione regionale Formazione e lavoro sono da intendere riferiti alla Direzione regionale politiche per il lavoro e sistemi per l'orientamento e la formazione, di cui all'art. 20, comma 1, lettera *b*), numero 5), del medesimo r.r. 1/2002, come modificato dal presente regolamento.

Art. 5.

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.
- Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino* ufficiale della Regione.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 7 febbraio 2012

POLVERINI

12R0463

— 31 -



REGOLAMENTO REGIONALE 12 marzo 2012, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 11 del 21 marzo 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

IL SEGUENTE REGOLAM ENTO:

ART. 1.

Modifiche all'articolo 22 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1

- 1. Al comma 3 dell'articolo 22 del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* alla lettera *a)* le parole: «di cui agli articoli 28, 136, 390, 450, 477» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 136 e 390»;
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'istituzione delle strutture di cui agli articoli 37, 38, 39 e 499 nella Direzione regionale Attività della Presidenza;»;
- c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'istituzione della struttura di cui all'articolo 24 nella Direzione regionale programmazione economica, ricerca e innovazione.»;
 - d) la lettera c-bis) è abrogata.

Art. 2.

Modifica all'articolo 24 del r.r. 1/2002

1. All'articolo 24 le parole: «Attività della Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione economica, ricerca e innovazione».

Art. 3.

Modifiche all'allegato B al r.r. 1/2002

- 1. All'allegato B al r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) nell'ambito del Dipartimento Istituzionale, nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale «Attività della Presidenza» le parole: «Coordina le attività relative all'attuazione delle politiche comunitarie, con particolare riferimento alla cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale.» sono sostituite dalle seguenti: «Coordina le attività relative all'attuazione delle politiche di cooperazione decentrata e, in particolare, predispone progetti di cooperazione decentrata; iniziative di emergenza e solidarietà internazionale; interventi urgenti di solidarietà internazionale.»;

b) nell'ambito del Dipartimento Programmazione economica e sociale, nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale programmazione economica, ricerca e innovazione dopo le parole: «connessi alle politiche di coesione» sono inserite le seguenti: «Coordina le attività relative all'attuazione delle politiche comunitarie per favorire la massima partecipazione delle strutture regionali a programmi d'iniziativa comunitaria e fornisce le necessarie attività di consulenza, supporto, valutazione, accompagnamento delle iniziative assunte dalle strutture amministrative regionali nell'ambito di detti programmi.».

Art. 4.

Modifiche all'allegato D al r.r. 1/2002

- 1. All'allegato D del r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'alinea della lettera A le parole: «e la direzione regionale per la Attività della Presidenza e le altre strutture regionali interessate è curato dall'ufficio Affari generali del Dipartimento Istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «e la Direzione regionale programmazione economica, ricerca e innovazione e le altre strutture regionali interessate è curato dall'ufficio Affari generali e risorse umane del Dipartimento Programmazione economica e sociale»:
- b) alla lettera h) del punto 2) della lettera A le parole: «con l'ufficio Affari generali del dipartimento Istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ufficio Affari generali e risorse umane del Dipartimento Programmazione economica e sociale».

Art. 5.

Disposizione transitoria

- 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adottati gli atti di organizzazione per l'istituzione dell'Area Relazioni con l'Unione Europea presso la Direzione regionale programmazione economica, ricerca e innovazione e per l'assegnazione del relativo personale.
- 2. Fino alla esecutività degli atti di organizzazione di cui al comma 1, l'Area di cui al medesimo comma rimane nell'ambito delle strutture organizzative di base della Direzione regionale Attività della Presidenza.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 12 marzo 2012

POLVERINI

12R0464

— 32 -



REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2012, n. 5.

Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'art. 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013) recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - parte prima n. 17 del 7 maggio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

IL SEGUENTE REGOLAM ENTO:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera *b*), dello Statuto regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 102, lettera *b*), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), concernente i criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale, detta norme sulla gestione e valorizzazione dei beni del patrimonio disponibile regionale.

Art. 2.

Amministrazione diretta e condizione giuridica

1. I beni del patrimonio disponibile regionale sono amministrati dalla direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio, di seguito denominata direzione regionale competente, nel rispetto della normativa vigente e in conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, con la finalità di conseguire un reddito rapportato al loro valore di mercato, ovvero alla loro valenza sociale. Essi sono soggetti al regime della proprietà privata, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali in materia.

Art. 3. *Locazione, affitto, uso*

- 1. I beni del patrimonio disponibile regionale, non classificati di edilizia residenziale pubblica, possono essere dati in affitto, in locazione o in uso a titolo oneroso, con atto del direttore della direzione regionale competente.
- 2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da apposito avviso pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio. Nel caso vi siano più richieste, a parità di condizioni è riconosciuto il diritto di prelazione agli enti locali.
- 3. Nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dei canoni legali, alla determinazione del canone provvede la struttura regionale competente in materia, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato del bene e dell'uso per il quale la locazione è disposta.
- 4. Per la locazione di beni immobili ad uso abitativo soggetti a canone legale, la scelta del contraente è effettuata sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale in rapporto alle caratteristiche degli immobili e alla situazione abitativa locale. Sono fatte salve, comunque, le norme di cui alle leggi e regolamenti regionali in materia di assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- 5. Per i beni del patrimonio disponibile che si intendano affittare per uso agricolo, il direttore della direzione regionale competente individua

— 33 -

gli affittuari sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano zonale agricolo. Il contratto di affitto e il relativo canone sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, concernente «Norme sui contratti agrari».

Art. 4.

Alienazione dei beni immobili

- 1. Ai fini dell'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile della Regione i beni immobili si distinguono, in relazione alla loro specifica funzione e al loro valore, in:
- a) beni immobili ad uso abitativo, non situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, come definita dalla lettera b);
- b) beni immobili ad uso abitativo, situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, individuata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) nell'ambito delle metodologie e processi definiti dall'Agenzia del Territorio ai fini del monitoraggio e delle quotazioni immobiliari;
 - c) beni aventi destinazione diversa da quella abitativa.
- 2. La Giunta regionale, con proprio atto d'indirizzo, individua i beni del patrimonio disponibile da alienare, nell'ambito di quelli indicati al comma 1, per i quali non sia concretamente prospettabile la destinazione a un pubblico servizio o a una pubblica funzione. A tal fine, la Giunta regionale adotta due volte l'anno, in date antecedenti all'adozione delle proposte di leggi regionali concernenti il bilancio di previsione della Regione e l'assestamento del bilancio stesso, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale da sottoporre a procedura di alienazione nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 3. Le alienazioni di beni immobili, di cui al comma 2, sono disposte dal direttore della direzione regionale competente, con le modalità di cui al comma 4.
- 4. I beni immobili occupati non acquistati dai conduttori, per i quali sono scaduti i termini per l'esercizio del diritto di opzione, di cui all'articolo 6, i beni immobili occupati non opzionabili di cui agli articoli 7 e 8, e tutti i beni immobili liberi sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento e delle offerte residuali, secondo le procedure previste dal Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12 comma 1, assumendo come prezzo base della prima asta:
- a) il prezzo di stima, di cui all'articolo 5, per i beni immobili liberi, nonché per i beni immobili di cui alle lettere b) e c) occupati;
- *b*) il prezzo di stima, di cui all'articolo 5, diminuito del trenta per cento, per i beni immobili di cui alla lettera *a*) occupati.

Art. 5.

Prezzo di stima

- 1. Il prezzo di stima dei beni immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), è pari al relativo prezzo di mercato.
- 2. Il prezzo di stima è stabilito dalla struttura regionale competente in materia di demanio e patrimonio, previa apposita perizia effettuata sulla base dei parametri di valore ufficialmente utilizzati nel settore, ed, in particolare, dei parametri dell'OMI. Ogni eventuale scostamento dai suddetti parametri deve essere adeguatamente motivato.
- 3. In casi eccezionali in cui il valore del bene sia particolarmente elevato ovvero la stima richieda una particolare specializzazione, la struttura di cui al comma 1 può avvalersi del supporto di professionisti esperti nella materia. A tal fine il direttore regionale competente in materia di demanio e patrimonio provvede ad affidare il relativo incarico, prioritariamente, a soggetti appartenenti al ruolo del personale dipendente dalla Regione, ovvero, in caso di inesistenza o carenza di idonee figure professionali, a soggetti esterni all'amministrazione regionale, scelti sulla base di teme di professionisti indicati dagli Ordini professionali, cui è corrisposto un compenso in conformità alla normativa vigente in materia.

Art. 6.

Diritto di opzione e diritto di prelazione per l'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Diritto al rinnovo del contratto di locazione.

- 1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), non situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale individuata dall'OMI, il diritto di opzione per l'acquisto degli stessi beni, da esercitarsi secondo le modalità e i termini di cui al comma 7.
- 2. Il prezzo di vendita dei beni immobili ad uso abitativo, di cui al comma 1, offerti in opzione agli aventi diritto è determinato sulla base del prezzo di stima di cui all'articolo 5, diminuito del trenta per cento.
 - 3. È altresì riconosciuto ai conduttori di cui al comma 1
- a) il diritto di prelazione all'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo, di cui al comma 1, in caso di vendita degli stessi beni ad un prezzo inferiore a quello loro offerto in opzione, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 7, nonché dal numero 2.1.1 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;
- b) il diritto di opzione all'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo, di cui al comma 1, in caso di mancata aggiudicazione ad un prezzo base d'asta inferiore a quello offerto in opzione, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 7, nonchè dal numero 2.1.2 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento.
- 4. Ai conduttori di cui al comma 1, con reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a euro 23.000,00, aumentato a euro 26.000,00 in presenza di soggetti conviventi di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili), e che non hanno esercitato il diritto di opzione, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione, per un periodo di tre anni, prorogato di diritto per altri due anni ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Il diritto al rinnovo del contratto di locazione è esercitato prima dell'alienazione mediante asta pubblica di cui all'articolo 4, comma 4. Per reddito familiare complessivo annuo lordo si intende la somma dei redditi annui lordi dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, risultanti conviventi con il conduttore dell'immobile alla data di invio dell'offerta di vendita da parte della Regione. Si intendono conviventi coloro che alla suddetta data sono tali anagraficamente.
- 5. Ai conduttori di cui al comma 1, che hanno un'età superiore a sessantacinque anni, è riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto del diritto di abitazione vitalizio, da esercitarsi entro il termine di cui al comma 7, con l'alienazione della sola nuda proprietà mediante asta pubblica.
- 6. Il prezzo del diritto di abitazione è pari all'importo del canone di locazione mensile, attualizzato al tasso legale, moltiplicato per il numero dei mesi di aspettativa di vita dell'avente diritto, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dall'ISTAT sull'aspettativa di vita. L'importo del canone di locazione mensile, il tasso legale e l'età del conduttore si assumono alla data dell'invio dell'offerta di vendita.
- 7. I conduttori, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell'offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1, 3 e 5 tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'accettazione di tutte le condizioni previste nell'offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 5. Il termine di novanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della Regione.

Art. 7.

Diritto di prelazione e di opzione per l'acquisto dei beni immobili ad uso abitativo situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale, individuata dall'OMI, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), situati nelle zone omogenee comprese nella fascia centrale individuata dall'OMI, il diritto di prelazione per l'acquisto degli stessi beni, da esercitarsi secondo le procedure e i termini di cui al comma 6, al prezzo di aggiudicazione dell'asta pubblica.

- 2. Sono altresì riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1:
- a) il diritto di opzione all'acquisto al prezzo base d'asta, in caso di mancata aggiudicazione a seguito della prima asta pubblica, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 6, nonché dal numero 2.2.1 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;
- b) il diritto di prelazione all'acquisto, in caso di vendita ad un prezzo inferiore al prezzo loro già offerto in opzione, secondo le modalità e i termini previsti dal comma 6, nonché dal numero 2.2.2 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento.
- 3. Ai soggetti di cui al comma 1, con reddito familiare complessivo annuo lordo inferiore a euro 23.000,00, aumentato a euro 26.000,00, in presenza di soggetti conviventi di cui all'articolo 3 della legge n. 104/1992, e che non hanno esercitato il diritto di opzione o prelazione, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione, per un periodo di tre anni, prorogato di diritto per altri due anni, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 431/1998. Il diritto al rinnovo del contratto di locazione è esercitato prima dell'alienazione mediante asta pubblica di cui all'articolo 4, comma 4. Per reddito familiare complessivo annuo lordo si intende la somma dei redditi annui lordi dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 3, risultanti conviventi con il conduttore dell'immobile alla data di invio dell'offerta di vendita da parte della Regione. Si intendono conviventi coloro che alla suddetta data sono tali anagraficamente.
- 4. Nell'ipotesi di mancata aggiudicazione dei beni a seguito della prima asta pubblica, prevista dal comma 2, lettera a), ai conduttori che hanno un'età superiore a sessantacinque anni, è, altresì, riconosciuto il diritto di opzione per l'acquisto del diritto di abitazione vitalizio, da esercitarsi entro il termine di cui al comma 6, con l'alienazione della sola nuda proprietà mediante asta pubblica.
- 5. Il prezzo del diritto di abitazione è pari all'importo del canone di locazione mensile, attualizzato al tasso legale, moltiplicato per il numero dei mesi di aspettativa di vita dell'avente diritto, calcolato in base ai dati pubblicati annualmente dall'ISTAT sull'aspettativa di vita. L'importo del canone di locazione mensile, il tasso legale e l'età del conduttore si assumono alla data dell'invio dell'offerta di vendita.
- 6. I conduttori, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell'offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1, 2 e 4 tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'accettazione di tutte le condizioni previste nell'offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita o del contratto definitivo di acquisto del diritto di abitazione ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 4. Il termine di novanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della Regione.

Art. 8.

Diritto di prelazione e di opzione per l'acquisto dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all'articolo 4, comma 1. lettera c).

- 1. È riconosciuto ai conduttori dei beni immobili aventi destinazione diversa da quella abitativa, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il diritto di prelazione per l'acquisto degli stessi beni, da esercitarsi con le modalità e i termini di cui al comma 5, al prezzo di aggiudicazione dell'asta pubblica.
 - 2. Sono altresì riconosciuti ai soggetti di cui al comma 1:
- a) il diritto di opzione all'acquisto al prezzo base d'asta, in caso di mancata aggiudicazione a seguito della prima asta pubblica, secondo le modalità e i termini previsti dal numero 2.3.1 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento;
- b) il diritto di prelazione all'acquisto, in caso di vendita ad un prezzo inferiore al prezzo loro già offerto in opzione, secondo le modalità e i termini previsti dal numero 2.3.2 del Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento.



3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, i conduttori, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento dell'offerta di vendita, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, esercitano i diritti previsti dai commi 1 e 2 tramite una comunicazione inviata alla Regione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'accettazione di tutte le condizioni previste nell'offerta. La stipula del contratto definitivo di compravendita ed il pagamento integrale del relativo prezzo avvengono, a pena di decadenza, entro novanta giorni decorrenti dalla data dell'invio della comunicazione di esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2. Il termine di novanta giorni è posto nell'esclusivo interesse della Regione.

Art. 9.

Soggetti legittimati all'esercizio dei diritti di opzione e prelazione, di cui agli articoli 6, 7 e 8

- 1. I diritti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono riconosciuti ai conduttori titolari di un regolare contratto di locazione, che al momento dell'offerta di acquisto, sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori della locazione. Gli stessi diritti sono riconosciuti ai predetti conduttori che, anche se morosi al momento dell'offerta di acquisto, provvedono al pagamento dei canoni e degli oneri accessori ancora dovuti entro il termine utile per l'esercizio dei diritti stessi. Limitatamente ai beni immobili ad uso abitativo di cui agli articoli 6 e 7, ai conduttori sono equiparati tutti i soggetti che, già titolari di un contratto di locazione scaduto, hanno accettato le offerte di locazione presentate dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che sono in regola con il pagamento delle indennità di occupazione, o, se morosi, provvedono al pagamento dell'indennità di occupazione ancora dovuta entro il termine utile per l'esercizio dei diritti stessi.
- 2. Con esclusione dei diritti previsti dagli articoli 6, comma 5, e 7, comma 4, in caso di mancato esercizio dei diritti di opzione e di prelazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8 da parte del conduttore, lo stesso ha la facoltà di indicare tra i soggetti individuati nel comma 3, colui il quale esercita in suo luogo i predetti diritti di opzione e prelazione. A tal fine il conduttore trasmette alla Regione, con la stessa comunicazione con la quale esercita i diritti di opzione e prelazione, inviata a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno, di cui agli articoli 6, comma 7, 7, comma 6, e 8, comma 3, ed entro gli stessi termini ivi previsti, l'indicazione del soggetto che esercita il diritto in suo luogo e la contestuale accettazione dello stesso soggetto all'esercizio del diritto.
- 3. I soggetti legittimati all'esercizio dei diritti di opzione e prelazione, di cui al comma 2, in luogo del conduttore e previa indicazione dello stesso, sono il coniuge, i figli e i discendenti in linea retta, nonché l'insieme dei soggetti con i quali non sussiste alcun rapporto di lavoro, che risiedono stabilmente con il conduttore nel medesimo alloggio. I predetti soggetti devono essere conviventi anagraficamente, da almeno cinque anni, senza interruzioni.
- 4. È concessa al conduttore la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 6, 7 e 8, con esclusione dei diritti previsti dagli articoli 6, comma 5 e 7, comma 4, anche in concorso con i soggetti legittimati di cui al comma 3.

Art. 10.

Diritto di riscatto a favore della Regione - Decadenza dal beneficio di cui all'articolo 6, comma 2

- 1. Limitatamente ai beni ad uso abitativo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), nel caso di cessione dei beni immobili nei cinque anni successivi all'acquisto degli stessi da parte dei conduttori mediante l'esercizio del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, è riconosciuto alla Regione il diritto di riscatto, regolato dagli articoli 1500 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, allo stesso prezzo di vendita offerto ai conduttori in opzione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, come maggiorato ai sensi dell'articolo 1502 del codice civile.
- 2. L'efficacia della cessione di cui al comma 1 è risolutivamente condizionata all'esercizio da parte della Regione del diritto di riscatto di cui al comma 3
- 3. La Regione esercita il diritto di riscatto, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data del ricevimento della comunicazione della nuova cessione o dalla data della conoscenza della stessa cessione.

4. In caso di mancato esercizio da parte della Regione del diritto di riscatto entro il termine di cui al comma 3, i conduttori che cedono a qualunque titolo i beni immobili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, entro i cinque anni successivi all'acquisto degli stessi mediante l'esercizio del diritto di opzione, decadono dal beneficio della diminuzione del trenta per cento del prezzo di stima, previsto dall'articolo 6, comma 2, e sono tenuti a corrispondere alla Regione una somma pari alla differenza tra il prezzo di stima e il prezzo d'acquisto.

Art. 11.

Avviso d'asta

- 1. L'avviso d'asta è pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la gara, sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio e su almeno due dei quotidiani scelti tra quelli territorialmente maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale, ed è reso consultabile sul sito internet della Regione Lazio.
- 2. L'avviso d'asta deve indicare tutti gli elementi necessari ed utili per la partecipazione all'asta e per la valutazione del bene, secondo quanto previsto dal Disciplinare d'Asta di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 12.

Disciplinare d'Asta dei beni immobili liberi e occupati

- 1. La disciplina delle aste pubbliche dei beni immobili liberi ed occupati del patrimonio disponibile regionale, del sistema offerte segrete in aumento e delle offerte residuali, delle offerte in prelazione e in opzione a seguito delle aste pubbliche, nonché le modalità di svolgimento delle stesse aste, le modalità dell'aggiudicazione e della conseguente stipula del contratto di compravendita sono riportate nel Disciplinare d'Asta dei beni immobili liberi e occupati di cui all'Allegato A al presente regolamento.
- Al fine di agevolare l'acquisto del patrimonio immobiliare la Giunta regionale promuove accordi con l'ordine professionale dei notai.

Art. 13.

Acquisti, permute ed atti di liberalità

- 1. La Regione acquisisce la proprietà dei beni immobili con atti inter vivos e con atti mortis causa.
- 2. La permuta di beni patrimoniali di proprietà regionali con quelli di proprietà di altri soggetti, è disposta dal direttore della direzione regionale competente previo specifico atto d'indirizzo della Giunta regionale e previa valutazione comparata tra i beni stessi. L'accettazione di donazioni, eredità o legati, nonché di beni provenienti da atti di liberalità è disposta dal direttore della direzione regionale competente, sulla base della valutazione della convenienza dell'acquisizione dei beni.
- L'acquisto di beni immobili è disposto dalla Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti approvati con la legge regionale di bilancio.
- 4. La stima dei beni immobili per le finalità di acquisto, di permuta e di accettazione di donazioni, eredità, legati o atti di liberalità è effettuata dalla struttura regionale competente, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni stessi.

Art. 14.

$Locazioni\ passive$

1. L'amministrazione, in presenza di necessità locative correlate allo svolgimento della propria attività istituzionale, utilizza, di regola, immobili di sua proprietà. In subordine, la Regione ricorre al mercato immobiliare privato, previo avviso da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio e su almeno due dei quotidiani scelti tra quelli territorialmente maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale, e reso consultabile sul sito internet della Regione Lazio.



- 2. Le offerte pervenute sono valutate comparativamente dalla struttura regionale competente in materia, sulla base di una perizia e tenuto conto dei valori di mercato dei beni.
- 3. Il conseguente rapporto è formalizzato mediante la stipula del contratto di locazione, sulla base della normativa vigente, previa autorizzazione della Giunta regionale.
- 4. Qualora il canone di locazione annuo sia inferiore a 25.000,00 euro, si prescinde dalla pubblicazione dell'avviso su almeno due dei quotidiani scelti tra quelli territorialmente maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale. In tal caso si provvede all'affissione dell'avviso per quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio del o dei comuni nel cui ambito territoriale è effettuata la ricerca.

Art. 15.

Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.
- Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 4 aprile 2012

POLVERINI

(Omissis).

12R0465

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2012, n. 6.

Sistema per la certificazione di sostenibilità energeticoambientale degli interventi di bioedilizia e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale.

> (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - parte prima - n. 17 del 7 maggio 2012)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

Emana

IL SEGUENTE REGOLAM ENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e oggetto

- 1. Il presente regolamento, al fine di promuovere la salvaguardia dell'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche:
- a) la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
- b) le procedure, le modalità ed i tempi per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;

— 36 -

c) il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici comprensivo dell'individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull'attività certificatoria.

Art. 2.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
- a) attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio, il documento redatto ai sensi del d.lgs. n. 192/2005 e nel rispetto delle norme contenute nel Decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2009, n. 158, attestante la prestazione energetica e alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio:
- b) certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio, il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, attestante il livello di sostenibilità ambientale dell'edificio in base ai criteri stabiliti nel protocollo regionale sulla bioedilizia di cui all'art. 7 della 1.r. 6/2008, d'ora innanzi denominato protocollo regionale:
- c) attestato di conformità del progetto, il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, attestante il livello di sostenibilità ambientale del progetto in base ai criteri stabiliti nel protocollo regionale.
- 2. Per quanto non indicato al comma 1, si applicano le definizioni di cui al d.lgs. n. 192/2005 e al D.M. 26 giugno 2009.

Art. 3.

Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia

- 1. La certificazione della sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia è a carattere volontario e consiste in un sistema di procedure univoche e normalizzate basate sul protocollo regionale e sulle relative linee guida per la valutazione sia del progetto che dell'edificio realizzato.
- 2. La certificazione di cui al comma 1 ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. n. 192/2005, per il cui rilascio si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia.
- 3. La certificazione di cui al comma 1 si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'art. 3, del D.P.R 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modifiche, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le suddette categorie non rientrano box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
- 4. L'applicazione del protocollo regionale e l'acquisizione del certificato di sostenibilità ambientale è obbligatoria per gli interventi relativi agli immobili di proprietà della Regione.



Capo II

PROCEDURA PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DEL CERTIFICATO
DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

ART. 4.

Richiesta del certificato di sostenibilità ambientale

- 1. Il certificato di sostenibilità ambientale degli edifici è rilasciato, su richiesta del proprietario dell'immobile o del soggetto attuatore dell'intervento, dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 12.
- 2. Il certificato di sostenibilità può essere richiesto per edifici già esistenti anche in assenza di interventi.
- 3. Nel caso di edifici di nuova costruzione e, limitatamente alle ristrutturazioni totali, nel caso di interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) del d.lgs. n. 192/2005, la nomina del soggetto abilitato al rilascio del certificato avviene prima dell'inizio dei lavori.
- 4. Alla richiesta di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato:
- a) una relazione tecnica avente ad oggetto le scelte progettuali che consentono di determinare il punteggio calcolato in base al sistema di valutazione previsto dal protocollo regionale;
- b) le schede tecniche di accompagnamento indicanti le prestazioni ambientali ed energetiche conseguibili e la scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi ottenuti, in applicazione del protocollo regionale, in formato cartaceo ed elettronico, debitamente compilate, timbrate e firmate;
- c) l'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. 192/2005, ove previsto dal decreto stesso.
- 5. La relazione tecnica di cui al comma 4, lettera *a)*, deve specificare, in particolare, che nella realizzazione degli interventi è previsto l'uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive i quali:
- a) siano ecologicamente compatibili, sulla base di requisiti di valutazione definiti dall'art. 8 della l.r. n. 6/2008, dal capitolato tecnico e dal prezziario di cui all'art. 11 della medesima legge;
- b) consentano di recuperare tradizioni produttive e costruttive locali legate ai caratteri ambientali dei luoghi, come previsto dall'art. 8, lettera b), della 1.r. n. 6/2008;
- c) siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili;
- d) siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
 - e) rispettino il benessere e la salute degli abitanti.
- 6. Al fine di tutelare l'identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, la relazione di cui al comma 4, lettera *a*), deve altresì illustrare i criteri adottati per preservare gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della 1.r. n. 6/2008.
- 7. Nelle more dell'adozione del capitolato tecnico e del prezziario di cui al comma 5 lettera *a*), i requisiti minimi dei materiali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 5 sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16.
- 8. Il certificato di sostenibilità ambientale può essere rilasciato anche da soggetti o organismi comunitari o internazionali accreditati, che utilizzino sistemi di valutazione che, per il contenuto e l'importanza dei criteri in cui essi sono articolati, possano essere assimilati al protocollo regionale.
- 9. Per i fini di cui al comma 8, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16, sono definiti i criteri per verificare la conformità dei diversi sistemi di valutazione utilizzati rispetto ai requisiti richiesti dal protocollo regionale.

Art 5

Richiesta di incentivi e contributi legati alla qualità energetica o ambientale degli edifici

- 1. Al fine di poter accedere alle agevolazioni previste dagli articoli 13 e 14 della l.r. n. 6/2008, nonché ad eventuali incentivi previsti da altre disposizioni regionali, il proprietario dell'immobile o chi ne ha titolo deve allegare alla richiesta del titolo abilitativo edilizio o comunque prima del rilascio del titolo medesimo, insieme agli elaborati richiesti per il rilascio del titolo abilitativo stesso, l'indicazione delle agevolazioni regionali o locali per le quali si fa richiesta e la seguente documentazione, in formato cartaceo ed elettronico:
- a) in caso di incentivi e/o contributi previsti dagli articoli 13 e 14 della l.r. n. 6/2008, legati alla sostenibilità ambientale dell'edificio: la relazione tecnica e le schede di cui all'art. 4, comma 4, lettere a) e b) e l'attestato di conformità del progetto ai requisiti previsti dal protocollo regionale, rilasciato dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 12, redatto in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16;
- b) in caso di incentivi e/o contributi legati espressamente alla prestazione energetica dell'edificio: la relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo energetico degli edifici e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 192/2005 relativo al progetto presentato contenente l'indicazione della classe di efficienza energetica dell'edificio che si intende conseguire.
- 2. La mancata presentazione degli elaborati di cui al comma l comporta, nel caso della lettera *a*), la non applicazione delle agevolazioni previste dalla l.r. n. 6/2008 e, nel caso della lettera *b*), la non applicazione delle agevolazioni espressamente legate alla prestazione energetica previste da altre disposizioni regionali.
- 3. In caso di richiesta di agevolazioni regionali, il soggetto richiedente, entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, trasmette agli uffici dell'Assessorato regionale che ha previsto l'agevolazione copia del titolo abilitativo e della documentazione di cui al comma 1, lettere *a*) o *b*), in formato cartaceo e elettronico, i quali, entro i successivi quindici giorni, provvedono a darne comunicazione all'organismo regionale di accreditamento di cui all'art. 11.
- 4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la non applicazione delle agevolazioni regionali.
- 5. Al fine di consentire controlli in corso d'opera, il direttore dei lavori deve segnalare al soggetto abilitato al rilascio del certificato le varie fasi della costruzione dell'edificio e degli impianti, rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche e ambientali dell'edificio. Il soggetto abilitato al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale, nell'ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario, di tecniche strumentali.
- 6. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e senza alcun onere aggiuntivo per il committente, insieme alla attestazione di conformità asseverata dal direttore dei lavori delle opere realizzate rispetto al progetto autorizzato e alle sue eventuali varianti, alla relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni energetiche e all'attestato di qualificazione energetica dell'edificio di cui al d.lgs. n. 192/2005, al comune competente deve essere presentata la scheda di valutazione riassuntiva con i punteggi ottenuti, in applicazione del protocollo regionale, dell'edificio come realizzato anch'essa asseverata dal direttore dei lavori. La mancata presentazione della scheda di valutazione riassuntiva comporta la decadenza dagli incentivi e contributi qualora entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione non si provveda a trasmettere copia della scheda medesima al comune competente.







7. L'effettivo conseguimento da parte dell'edificio così come realizzato della prestazione energetica e/o ambientale dichiarata in sede di richiesta del titolo abilitativo è attestato dal soggetto certificatore attraverso il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica secondo le modalità di cui all'art. 7. Entro quindici giorni dal rilascio delle suddette certificazioni il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, deve trasmetterne copia al comune di pertinenza. La mancanza della suddetta certificazione e del raggiungimento della prestazione dichiarata comporta la non applicazione delle agevolazioni regionali o locali previste.

Art. 6.

Controlli sugli interventi edilizi

- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera *b*), della l.r. n. 6/2008, i controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati, al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata, sono effettuati dai comuni, anche in raccordo con la Regione.
- 2. Qualora dagli stessi risultino difformità, il comune ingiunge al soggetto attuatore o al proprietario di effettuare i lavori necessari per rendere uniforme l'intervento a quanto dichiarato ai fini del rilascio del certificato di sostenibilità ambientale. In caso di inottemperanza, il comune:
- *a)* provvede ad effettuare le necessarie comunicazioni all'organismo regionale di accreditamento di cui all'art. 11 ai fini della revoca del certificato di sostenibilità ambientale, nonché della revoca dei contributi di cui all'art. 14 della l.r. n. 6/2008;
- b) provvede alla revoca degli eventuali incentivi concessi ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 6/2008.
- 3. Per i fini di cui al presente articolo, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16 sono adottate le linee guida per garantire l'uniformità sul territorio regionale nell'effettuazione dei controlli.

Art. 7.

Procedura per il rilascio del certificato

- 1. La procedura per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale ricomprende anche la procedura per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e si articola, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale per la certificazione energetica, nelle seguenti attività:
- a) l'esecuzione di una diagnosi o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'immobile e all'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti attraverso:
- 1) il reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti, avvalendosi, in primo luogo dell'attestato di qualificazione energetica;
- 2) la determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
- 3) l'individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
- b) la classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e il suo confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
- c) la valutazione, in base ad una verifica del progetto dell'edificio e alla documentazione tecnica ricevuta, del livello di sostenibilità ambientale dell'edificio sulla base dei criteri di cui al protocollo regionale secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento.
- 2. L'iter procedurale di cui al comma 1 si conclude con il rilascio da parte del soggetto iscritto agli elenchi di cui all'art. 12 del certificato di sostenibilità ambientale, comprensivo dell'attestato di certificazione energetica.

- 3. Le condizioni e le modalità attraverso cui è effettuata la valutazione della prestazione ambientale ed energetica di un edificio o di una unità immobiliare, vengono indicate esplicitamente nei relativi certificati, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità.
- 4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e successive modifiche, i soggetti iscritti agli elenchi di cui all'art. 12, al fine di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, allegano ai certificati di cui al comma 2 una dichiarazione che attesti:
- a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente:
- b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
- 5. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 4 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
- 6. Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti iscritti agli elenchi di cui all'art. 12 ne trasmettono copia, anche informatica, alla Regione presso l'organismo regionale di accreditamento di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 8.

Determinazione del livello di sostenibilità ambientale e classificazione di un edificio

- 1. I requisiti di sostenibilità ambientale degli edifici vengono determinati in relazione alle cinque aree di valutazione del protocollo regionale di seguito riportate:
 - a) qualità del sito;
 - b) consumo di risorse;
 - c) carichi ambientali;
 - d) qualità ambientale indoor;
 - e) qualità del servizio.

— 38 -

- 2. Ognuna delle aree di cui al comma 1 comprende un determinato numero di criteri organizzati in schede. Per ciascuna delle schede, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato A al presente regolamento, viene calcolato un indicatore di qualità energetica o ambientale che a sua volta viene rapportato ad una scala di prestazione per definire un punteggio; tale punteggio esprime il livello di sostenibilità dell'edificio rispetto allo specifico criterio. La somma dei punteggi ottenuti per le singole schede, ricalibrati secondo la pesatura attributia ad ognuna di esse nel sistema complessivo, determina il punteggio associato a ciascuna area di valutazione. La somma dei punteggi ottenuti nelle cinque aree di valutazione determina il livello globale di sostenibilità ambientale dell'edificio.
- 3. La dimostrazione del raggiungimento del livello di sostenibilità ambientale viene attestata in conformità ai requisiti previsti dal protocollo regionale:
- a) in fase di progetto, attraverso l'attestato di conformità del progetto, redatto in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione di cui all'art. 16, nel caso si intenda ricorrere agli incentivi e contributi previsti dalla l.r. n. 6/2008;
- b) al termine dei lavori, attraverso il certificato di sostenibilità ambientale, redatto in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione di cui all'art. 16.



- 4. La soglia minima per la valutazione delle prestazioni energetico-ambientali, definita secondo il protocollo regionale, necessaria ai fini del rilascio della certificazione, è stabilita nel raggiungimento di un punteggio maggiore di zero, sia per le nuove costruzioni che per gli edifici esistenti.
- 5. È stabilita nel raggiungimento del punteggio minimo «1», in fase di progetto e da confermare al termine dei lavori, la soglia minima necessaria per:
- a) l'accesso agli incentivi di cui all'art. 13, comma 1, della l.r. n. 6/2008, di competenza dei comuni, relativi alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, nonché per l'accesso alle altre forme di incentivazione adottate dai comuni ai sensi del medesimo art. 13, comma 1;
- b) l'accesso ai contributi regionali di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. n. 6/2008.
- 6. Con la deliberazione della Giunta Regionale di cui all'art. 16 sono stabiliti gli ulteriori punteggi per l'accesso ai contributi regionali di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. n. 6/2008, distinguendo tra soggetti pubblici e privati ed in funzione della misura percentuale di contributo concedibile rispetto al costo complessivo dell'intervento, nonché le relative modalità di erogazione.

Art. 9.

Certificato di sostenibilità ambientale

- 1. Il certificato di sostenibilità ambientale, redatto in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione di cui all'art. 16, è affisso nell'edificio in un luogo facilmente visibile e contiene i seguenti dati:
 - a) identificazione dell'edificio;
- b) livello globale di sostenibilità ambientale raggiunto, punteggio degli indicatori di prestazione relativa alle aree di valutazione e valore degli indicatori di prestazione assoluta;
- c) numero progressivo del certificato, data di emissione, data di validità temporale, firma del certificatore.
- 2. Il certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio, la cui validità è di dieci anni, rinnovabili, deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifichi la prestazione energetica o ambientale dell'edificio.

Art. 10.

Oneri istruttori

- 1. Per la copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo, al fine di concorrere al contenimento della spesa regionale, per il rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica, è prevista a carico dei soggetti richiedenti, la corresponsione di oneri istruttori secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16 quantificati in base ai seguenti criteri:
- a) classificazione dell'immobile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);
 - b) superficie utile lorda dell'immobile;
 - c) proprietà pubblica o privata dell'immobile.

Capo III

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Art. 11.

Organismo regionale di accreditamento

- 1. Le funzioni di organismo regionale di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale sono svolte dalla Direzione Regionale competente in materia di edilizia residenziale e includono le seguenti attività:
- a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione della sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;
- b) tenuta e aggiornamento degli elenchi regionali dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;
 - c) predisposizione e gestione del catasto degli edifici certificati;
- d) predisposizione e gestione di un software per la compilazione e gestione dei certificati di sostenibilità ambientale e aggiornamento dello stesso:
- e) controllo sui certificati rilasciati, sull'effettivo versamento dei diritti di istruttoria di cui all'art. 10 e sull'operato dei soggetti iscritti agli elenchi di cui all'art. 12;
- *f*) predisposizione della modulistica da utilizzare nell'ambito delle procedure di certificazione;
- g) aggiornamento della procedura operativa per il rilascio del certificato di sostenibilità;
- h) monitoraggio sull'impatto delle disposizioni del presente regolamento sugli utenti finali, in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico, benefici ottenuti:
- i) monitoraggio sull'impatto delle disposizioni del presente regolamento sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione;
- l) consulenza tecnico-scientifica e assistenza agli enti locali e ai soggetti certificatori iscritti agli elenchi regionali per l'attuazione uniforme delle norme sulla sostenibilità ambientale;
- m) adozione degli atti di sospensione e di revoca dell'accreditamento.


Art. 12.

Iscrizione agli elenchi regionali dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energeticoambientale o energetica degli edifici

- 1. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetico-ambientale degli edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori:
- a) i tecnici operanti, in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- b) professionisti liberi o associati, i tecnici operanti in veste di dipendente di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria), abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e iscritti al relativo ordine o collegio professionale.
- 2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati ai fini del rilascio della sola certificazione energetica degli edifici, e quindi essere riconosciuti come soggetti certificatori energetici, i soggetti abilitati a seguito della partecipazione ai corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14, con superamento di esame finale, ed in possesso di uno dei seguenti titoli di studio tecnico scientifici:
 - 1) diploma di laurea in ingegneria;
 - 2) diploma di laurea in architettura;

_ 39 -

3) diploma di laurea in scienze agrarie;



- 4) diploma di laurea in scienze forestali;
- 5) diploma di laurea specialistica in scienze ambientali;
- 6) diploma di laurea specialistica in chimica;
- 7) diploma di laurea specialistica in fisica;
- 8) diploma di laurea specialistica in scienze dell'Universo;
- 9) diploma di agrotecnico o agrotecnico laureato;
- 10) diploma di perito agrario;
- 11) diploma di perito industriale o perito industriale laureato;
- 12) diploma di geometra.
- 3. Possono richiedere l'iscrizione in uno degli elenchi regionali di cui ai commi 1 e 2 i soggetti abilitati come certificatori energetici-ambientali o energetici da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, nonché da altre Regioni o Province autonome, previa verifica da parte dell'Organismo regionale di accreditamento del possesso di adeguate competenze in coerenza con quanto previsto dal comma 2.
- 4. I soggetti di cui al comma 2 possono svolgere l'attività di certificazione limitatamente ad edifici già esistenti.
- 5. Per i soggetti di cui al comma 2, il mantenimento dell'accreditamento come soggetti certificatori è subordinato alla partecipazione, con frequenza annuale, ad un corso di aggiornamento di cui all'art. 14 autorizzato dalla Regione ed al superamento della relativa verifica finale.

Art. 13.

Presentazione della domanda e rilascio dell'accreditamento

- 1. La domanda di iscrizione ad uno degli elenchi regionali di cui all'art. 12 è redatta in conformità alla modulistica approvata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16.
- 2. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione, in formato cartaceo ed elettronico:
 - a) titolo di studio (copia autocertificata);
- b) dichiarazione da parte dell'ordine o collegio professionale di appartenenza in merito all'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, ovvero attestato di partecipazione ad un corso di formazione di cui all'art. 12, comma 2, con superamento della relativa verifica finale rilasciato dal Soggetto autorizzato che ha organizzato il corso.
- 3. L'organismo di accreditamento valuta, ai fini istruttori, i requisiti di ammissibilità delle domande e richiede, se necessario, integrazione o chiarimenti della documentazione prodotta, con cadenza trimestrale e comunque sulla base delle istanze e delle eventuali integrazioni e redige il parere su ciascuna domanda pervenuta.
- 4. L'organismo di accreditamento provvede alla tenuta, aggiornamento e revisione degli elenchi regionali di cui all'art. 12 e a renderne disponibile la consultazione.

Art. 14.

Corsi di formazione e aggiornamento

- 1. La Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 16 ed in coerenza con la pianificazione regionale in materia, individua:
- a) i contenuti, l'articolazione e la durata dei corsi di formazione previsti dall'art. 12, comma 2 e dei corsi di aggiornamento previsti dall'art. 12, comma 5;
- b) i soggetti pubblici e privati abilitati alla organizzazione dei corsi;
 - c) i requisiti minimi dei docenti dei corsi;
 - d) i requisiti minimi dei locali e delle attrezzature necessarie;
- e) le modalità di svolgimento della verifica finale e la composizione della commissione esaminatrice;
 - f) le caratteristiche dell'attestato rilasciato;
 - g) le spese a carico dei partecipanti.

Art 15

Controlli sull'attività di certificazione

- 1. I controlli previsti dall'art. 9, comma 4, lettera *c*), della l.r. n. 6/2008 sono effettuati dalla Regione attraverso l'Organismo regionale di accreditamento di cui all'art. 11 e consistono in particolare in:
- a) un controllo formale sull'intero processo di certificazione in tutte le sue fasi, su un campione minimo del 5% degli edifici certificati;
- b) un controllo di tipo tecnico sulla correttezza dei calcoli energetici e sulla emissione del certificato di sostenibilità ambientale, su un campione minimo dell'1% degli edifici certificati.
- 2. In conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 6/2008, nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione, ovvero nel caso di rilascio di certificazioni irregolari, i soggetti decadono dall'accreditamento medesimo e, qualora iscritti, la Regione ne segnala l'operato al rispettivo ordine o collegio professionale.
- 3. La Regione si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sull'operato dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e sui certificati emessi, nonché di effettuare verifiche, con cadenza triennale sui requisiti dei soggetti abilitati stessi.
- 4. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 16 sono individuati i requisiti e le competenze dei soggetti deputati ai controlli.

Art. 16.

Disposizioni finali

- 1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione della Giunta Regionale sono stabiliti:
 - a) il modello del certificato di sostenibilità ambientale;
 - b) il modello dell'attestato di conformità del progetto;
- c) i punteggi da raggiungere per l'accesso a contributi e incentivi regionali legati alla sostenibilità ambientale degli edifici e modalità di erogazione degli stessi;
 - d) i requisiti minimi dei materiali di cui all'art. 4, comma 7;
- e) i criteri per verificare la conformità dei diversi sistemi di valutazione utilizzati rispetto ai requisiti richiesti dal protocollo regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 9;
 - f) la quantificazione degli oneri istruttori di cui all'art. 10;
- g) i modelli di domanda di iscrizione agli elenchi regionali di cui all'art. 12;
- $\it h)$ le linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 14;
- *i*) le linee guida per garantire l'uniformità sul territorio regionale nell'effettuazione dei controlli di cui all'art. 6 e all'art. 15.
- Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio,

Roma, 23 aprile 2012

POLVERINI

(Omissis).

12R0466

40 -



LEGGE REGIONALE 18 giugno 2012, n. 7.

Disposizioni in materia di dati aperti e riutilizzo di informazioni e dati pubblici e iniziative connesse.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio - Parte prima - n. 24 del 28 giugno 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMITIGA

IA SEGUENTE IEGGE:

Art. 1.

Oggetto e finalità

- 1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'art. 117 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa statale e dell'Unione europea vigente in materia, al fine di agevolare la partecipazione attiva dei cittadini e delle imprese nonché lo scambio di dati e informazioni tra gli enti locali, promuove la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa e, in particolare, favorisce:
- a) il processo di innovazione organizzativa e tecnologica, in un contesto di accessibilità telematica delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'azione amministrativa, nonché di tutti i dati pubblici generati, prodotti e raccolti, per garantire una qualificata partecipazione dei cittadini e delle imprese all'attività istituzionale nonché la cooperazione e la interoperabilità con i sistemi delle altre amministrazioni;
- b) il riutilizzo del maggior numero di informazioni e dati pubblici, in base a modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, nonché delle procedure e dei programmi informatici a supporto dei flussi di informazioni e dati in entrata e uscita;
- c) la sensibilizzazione del territorio regionale nonché lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale ai fini del progresso sociale e del miglioramento della qualità della vita nonché delle iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica del pubblico indistinto con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione:
- d) lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, secondo modalità che assicurino condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;
- e) lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;
- *f)* le politiche di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale finalizzate all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC).

Art. 2.

Ambito di applicazione

- 1. La presente legge si applica:
 - a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti;
- b) alle società a totale o prevalente partecipazione della Regione e agli altri organismi, comunque denominati, controllati dalla Regione.
- 2. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero di informazioni nonché di promuovere un coordinamento normativo e funzionale nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico diversi dai soggetti di cui al comma 1, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con le biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale. A tal fine, la Regione può individuare strumenti di premialità nei confronti dei soggetti indicati al presente comma, ivi inclusa l'erogazione di finanziamenti e/o di contributi.

Art. 3.

Definizioni

- 1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- b) titolari dei dati: i soggetti di cui all'art. 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad un altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;
- c) formato di dati di tipo aperto: un formato per la rappresentazione elettronica di dati liberamente utilizzabile reso pubblico e documentato esaustivamente e per il quale non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tale formato di dati;
- d) riutilizzo dei dati pubblici: l'uso delle informazioni e dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti indicati all'art. 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale i documenti che li rappresentano sono stati prodotti nell'ambito dei fini istituzionali;
- *e)* licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici.

Art. 4.

Riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici

- 1. La Regione, operando per rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto ne impediscono la piena accessibilità e assicurando la parità di trattamento di tutti gli utilizzatori:
- a) deve rendere disponibili e accessibili gratuitamente, nonché riutilizzabili le informazioni e i dati pubblici di cui sono titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, mediante una piattaforma telematica aperta e liberamente accessibile a fini di cooperazione e interoperabilità tra i soggetti di cui all'art. 2 e a fini di interscambio con il pubblico indistinto. Tale piattaforma deve consentire l'accesso a cataloghi di dati e applicazioni tramite rete Internet in base a modalità che garantiscano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;
- b) promuovere la disponibilità, l'accessibilità e la riutilizzabilità delle informazioni e dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, nel rispetto di quanto ivi previsto, mediante la piattaforma di cui alla lettera a).
- 2. Le persone fisiche e giuridiche hanno diritto di accedere e riutilizzare, anche per finalità commerciali, i dati pubblici con i limiti di cui al presente articolo. Le persone fisiche e giuridiche possono altresì richiedere la pubblicazione di dati pubblici non ancora presenti sulla piattaforma tecnologica di cui al comma 1; tali richieste devono essere inoltrate con le modalità di cui al comma 4, lettera *e*).
- 3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui all'art. 2 individuano gli insiemi di dati pubblici di cui sono titolari e, entro novanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'art. 12, si dotano di un piano per il riutilizzo degli stessi. Il piano per il riutilizzo deve contenere per ciascun insieme di dati pubblici l'indicazione temporale della messa a disposizione ed è reso pubblico secondo modalità digitali. I soggetti di cui all'art. 2 devono altresì garantire l'aggiornamento degli insiemi di dati.
- 4. Le condizioni di riutilizzo, da pubblicarsi in modalità digitale con l'indicazione dei mezzi di impugnazione, sono individuate dal regolamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera *a*), che definisce in conformità agli standard europei e internazionali:
- a) i formati delle informazioni e dei dati pubblici. Tali formati devono essere leggibili con procedure automatizzate insieme ai rispettivi metadati:
- b) le licenze per il riutilizzo, standard e alternative, nonché i rispettivi casi di utilizzo. In ogni caso le condizioni per il riutilizzo non devono ridurre indebitamente le possibilità di riutilizzo né costituire ostacolo alla concorrenza;

— 41 -



- c) i casi in cui per il riutilizzo di dati pubblici venga applicata una tariffa, l'ammontare della stessa, nonché le modalità di versamento. In ogni caso l'ammontare deve essere limitato ai costi marginali sostenuti per la riproduzione e diffusione, fatta eccezione per i casi in cui i titolari dei dati generino una parte sostanziale delle entrate destinate a coprire i costi di funzionamento inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico dallo sfruttamento dei loro diritti di proprietà intellettuale sempre che la richiesta di una tariffa di importo superiore ai costi marginali sia nell'interesse pubblico e siano rispettati criteri oggettivi, trasparenti e verificabili per la determinazione;
- d) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica, e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;
- e) le modalità di richiesta di riutilizzo, ove necessaria per l'accesso al dato pubblico ovvero relativa a dati pubblici non ancora presenti sulla piattaforma telematica di cui al comma 1 del presente articolo, assicurando che le richieste siano evase entro trenta giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe fino ad un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta ovvero comunicazione motivata, da effettuarsi entro il suddetto termine, in caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico. Il diniego di pubblicazione o il decorso del termine in assenza di comunicazioni legittima i richiedenti alla proposizione di reclamo con le modalità e nelle forme di cui alla lettera f);
- f) le modalità di reclamo e segnalazione, assicurando che i reclami siano verificati ed evasi entro trenta giorni dal ricevimento.
- 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili anche ai dati assoggettati a diritti di proprietà intellettuale dei soggetti di cui all'art. 2, dei quali sia consentito il riutilizzo.
- 6. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, i soggetti di cui all'art. 2 possono inserire, nei contratti con terzi finalizzati all'acquisizione di documenti, clausole che garantiscano il diritto di disporre di informazioni e dati pubblici ivi rappresentati ai fini del riutilizzo da parte di persone fisiche o giuridiche.

Art. 5.

Riuso dei programmi informatici

- 1. La Regione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, al fine di agevolare l'interoperabilità dei sistemi della pubblica amministrazione, lo sviluppo della conoscenza e della trasparenza della stessa, nonché diffondere soluzioni nnovative attivando processi di replicabilità, concede in uso gratuito, secondo le licenze del software libero, i programmi informatici sviluppati in base a proprie specifiche, ovvero sviluppate per conto e a spese della Regione stessa. La Regione promuove altresì la sostituzione di programmi informatici proprietari con programmi informatici liberi, prevedendo interventi volti allo sviluppo di un sistema di comunicazione e condivisione di dati e informazioni fra pubbliche amministrazioni nonché di piattaforme tecnologiche per la democrazia elettronica e per una qualificata partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale, anche mediante il recupero di soluzioni innovative già sviluppate da altre pubbliche amministrazioni.
- 2. Nel regolamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), sono individuate le modalità e le regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui al comma 1.

Art. 6.

Norme di salvaguardia

- 1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
- a) i documenti detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali dei soggetti di cui all'art. 2;
- b) i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale o industriale, ovvero che ricadano nell'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche;
- c) i documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
- d) i documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, dai musei e dagli archivi;

— 42 -

- e) i documenti comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e successive modifiche;
- *f*) i documenti esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, ovvero per motivi di tutela del segreto statistico, quali disciplinati dall'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla organizzazione dell'Istituto nazionale, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 23 agosto 1988, n. 400) e successive modifiche.

Art. 7.

Formazione del personale regionale

1. La Giunta e il Consiglio regionali programmano corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale regionale finalizzati alla conoscenza digitale e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine individuano, nell'ambito della propria dotazione organica, il personale da adibire alle attività di individuazione dei dati pubblici da rendere disponibili per il riutilizzo e la digitalizzazione, secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti di organizzazione.

Art. 8.

Servizi di formazione e assistenza

- 1. Al fine di diffondere la conoscenza digitale in ambito regionale e agevolare il riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, la Regione promuove azioni di formazione e qualificazione professionale, nonché servizi di formazione e assistenza tecnica in materia di riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici, basati su sistemi di teledidattica rivolti al pubblico indistinto quali, tra gli altri:
- a) corsi di formazione e assistenza tecnica continua rivolti al personale di enti pubblici e privati;
- b) corsi finalizzati all'inserimento e alla qualificazione professionale giovanile e femminile;
- c) corsi di formazione e assistenza nel settore tecnologico, con particolare riguardo alla conoscenza della comunicazione web e dei nuovi dispositivi informativi, inclusi i dispositivi portabili;
- d) corsi finalizzati all'assistenza delle categorie sociali in condizioni di disagio o minoranza.
- 2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione predispone interventi a carattere conoscitivo, di diffusione e sensibilizzazione, destinati a soggetti istituzionali e sociali del territorio, con il coinvolgimento di enti locali, associazioni di categoria e di consumatori.
- 3. Dei servizi di cui al comma 1 possono usufruire gratuitamente e secondo modalità agevolate i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che abbiano stipulato con la Regione le intese ivi previste.

Art. 9.

Interventi a sostegno dell'iniziativa economica legata al riutilizzo e concorsi di idee

- 1. Al fine di agevolare lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici nonché allo sviluppo della piattaforma di cui all'art. 4, comma 1, la Regione sostiene e promuove, nel rispetto delle regole della concorrenza, la crescita imprenditoriale e la competitività dell'industria regionale sui mercati nazionali e internazionali, attuando in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi:
- a) utilizzo di fondi di garanzia a sostegno di investimenti per l'ammodernamento tecnologico ovvero per singoli progetti di ricerca e sviluppo legati al riutilizzo, elaborazione e interscambio delle informazioni e dei dati pubblici, nonché allo sviluppo di applicazioni;
- b) concessione di finanziamenti e/o contributi per la realizzazione di programmi e procedure informatici anche per dispositivi mobili, legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;



- c) concessione di finanziamenti e/o contributi per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali o commerciali, anche giovanili e femminili, legate all'uso delle tecnologie e al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici;
- d) creazione di uno spazio web accessibile anche in via mobile per la promozione in qualsiasi forma, nazionale e internazionale, dei prodotti tecnologici innovativi legati al riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici.
- 2. La Regione indice annualmente un concorso di idee di cui all'art. 108 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) rivolto a giovani al di sotto dei trentacinque anni su specifici temi legati all'uso di tecnologie digitali innovative basate sul riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici. Per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, la Regione può selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee.

Art. 10. Altri servizi in rete

- 1. La Regione e i gestori di servizi pubblici di cui la stessa si avvale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche, progettano e realizzano i propri servizi in modalità digitale, in base a criteri di valutazione di efficacia, trasparenza, economicità ed utilità, garantendo l'eguaglianza e la non discriminazione degli utenti.
- 2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che abbiano stipulato con la Regione le intese ivi previste, collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di persone fisiche e giuridiche e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

Art. 11. Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 22 e 24 della legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Il mancato rispetto del piano per il riutilizzo di cui all'art. 4, comma 3, è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti.

Art. 12.

Provvedimenti attuativi

- 1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta un regolamento autorizzato, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), dello statuto, che disciplina:
- a) le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4;
- b) le modalità delle regole tecniche per il riuso dei programmi informatici di cui all'art. 5.
- 2. La Giunta regionale entro il termine di cui al comma 1, e sentita la competente commissione consiliare in materia di innovazione tecnologica, con regolamento di attuazione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera *b*) dello statuto, disciplina:
- a) le tipologie e i requisiti di partecipazione e i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'art. 9;

- b) le modalità di erogazione dei servizi di cui all'art. 10.
- 3. Nelle more della costituzione del comitato di garanzia statutaria di cui all'art. 68 dello statuto, il regolamento di cui al comma 1 è adottato sentito il parere della commissione consiliare competente in materia di innovazione e ricerca.
- 4. La gestione dei processi volti all'esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 8, 9 e 10 è affidata in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Regolamenti di organizzazione

1. La Giunta e il Consiglio regionali, entro sessanta giorni dalla adozione del regolamenti di cui all'art. 12, adeguano i rispettivi regolamenti di organizzazione al le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 14. Monitoraggio e riesame

- 1. L'assessore competente in materia di innovazione tecnologica riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge sulla base dei dati e delle valutazioni contenute in uno specifico rapporto sulla portata del riutilizzo delle informazioni e dei dati pubblici nel territorio della Regione nonché sulle condizioni alle quali è reso disponibile. Tale rapporto è reso pubblico in modalità digitale sul sito istituzionale della Regione ed è sottoposto a consultazione pubblica.
- 2. La Giunta e il Consiglio regionali, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono al riesame dell'applicazione della presente legge entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e ne pubblicano in modalità digitale i risultati, comprensivi di eventuali proposte di modifica. A tal fine si avvalgono di consultazioni pubbliche.

Art. 15. Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a seconda che la natura degli interventi sia di parte corrente o in conto capitale, si provvede mediante le disponibilità, esercizio finanziario 2012, del capitolo C31501, del capitolo C32501 e dei capitoli ricompresi nell'UPB A38 concernente il POR 2007-2013 FESR.

Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 18 giugno 2012

POLVERINI

12R0460

Alfonso Andriani, redattore Delia Chiara, vice redattore

(GU-2012-GUG-032) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.











